

LA COSTITUZIONE MEDIEVALE DELLE TERRE E LE GIURISDIZIONI DI FEDERICO II

Giancarlo Vallone

1. *Costituzione medievale e «publicum»*. «Federico vive e non vive», dice la sibilla al cavaliere che le chiedeva se egli fosse risorto¹. Si tratta in fondo d'una metafora della fortuna critica dell'Imperatore – non possiamo credere all'aneddoto molto diversamente – che ogni tanto accende o spegne un'attenzione. Così la storiografia ha iniziato, da qualche tempo, a misurare l'opera di lui sul fondamento d'un rimeditato concetto di costituzione medievale². In questa prospettiva, è certamente necessario affrontare temi e percorsi di ricerca assai variamente orientati, e non limitati immediatamente al mondo meridionale d'Italia; è un impegno che però consente una riflessione, e nulla vieta di anticiparla: può definirsi – tutto sommato – sconsolante il fatto che la formula organizzatoria (forse un'equazione) «terra e potere» sia così scarsamente radicata negli studi di storia meridionale. Eppure si tratta della chiave di volta della costituzione medievale, la quale, a sua volta, indubbiamente esiste³, e certamente esiste anche per il Mezzogiorno d'Italia. Così mentre gli studi sulla «signoria rurale»⁴, assai più di quelli sull'istituto feudale, hanno profondamente inciso nelle conoscenze, e certamente consentono larghi ripensamenti sulla

¹ L'aneddoto è citato in E. Kantorowicz, *Federico II imperatore* (1927), Milano, Garzanti, 1976, p. 686.

² Rinvio, per alcune particolari nevature, a G. Vallone, *Profili costituzionali nel Liber Augustalis*, in ... *Colendo iustitiam et iura condendo... Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del Duecento*, a cura di A. Romano, Roma, De Luca, 1997, pp. 167-184, p. 182. Questo mio saggio riprende in certa misura, e con diversa convinzione, alcune riflessioni di allora, che, a loro volta, si richiamavano a miei scritti precedenti.

³ Per una diretta proposta teorica: O. Brunner, *Il concetto moderno di costituzione e la storia costituzionale del Medioevo* (1939), in *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, a cura di P. Schiera, Milano, Vita e pensiero, 1970, pp. 1-20. Rinvio anche al mio saggio *La costituzione medievale tra Schmitt e Brunner*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXIX, 2010, pp. 387-403.

⁴ Cito qui, come riflessione sintetica e in generale condivisa, lo scritto di C. Violante, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, a cura di G. Dilcher, C. Violante, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 7-56.

storia anzitutto istituzionale dell'Italia settentrionale e centrale almeno nei secoli IX-XII, e facendo perno sulle ragioni della terra, l'Italia meridionale rimane legata ad «un'altra tradizione storiografica»⁵, quella dello «Stato monarchico», che indubbiamente, pur riconoscendo la grande capacità uniformante della monarchia, resta un «mito storiografico»⁶ proprio nella pretesa di una «unità» o uniformazione «politico-amministrativa» definitivamente riscattata dai modi precedenti della terra e del potere e che dunque, non di rado, per effetto indotto, forse, dalla stessa parola «Stato», finisce per saldare intempestive suggestioni (ad esempio in tema di principio di legalità)⁷ all'immagine dello «Stato opera d'arte» e «creazione di calcolo consapevole», com'è detto da Burckhardt in una celebre opera del 1860 che, apprendiamo con una certa preoccupazione, sarebbe ritenuta «ancor oggi in Germania la base di tutti gli studi sul basso Medioevo italiano»⁸. Tutto questo rende forse necessaria l'adozione d'un punto di vista più generale, e meno schiacciato sulle prassi di ricerca, che, pur capaci di offrire analisi ricche e sottili, s'involgono spesso in pregiudizi nati da concetti semplicemente importati, senza effettiva riflessione. Così, affrontare la questione della costituzione (cioè di una relazione tra poteri capace d'unità politica) può portare ad esiti diversi, ed in certa misura opposti a seconda che la si affronti dal punto di vista della territorialità del potere o da quello dello Stato: perché già la semplice parola «Stato» evoca subito l'idea di «monopolio della forza» e di unicità del potere politico (o sovranità) che per il mondo medievale (intanto quello) è un autentico assurdo⁹, al quale la

⁵ C. Wickham, *Le forme del feudalesimo*, in *Il feudalesimo nell'Alto Medioevo*, vol. I, Spoleto, Cisam, 2000, pp. 15-46, p. 20.

⁶ Così M. Del Treppo, *Medioevo e Mezzogiorno: appunti per un bilancio storiografico, proposte per un'interpretazione*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, a cura di G. Rossetti, Bologna, Il Mulino, 1977, pp. 249-283, pp. 250-254, 265-268 e *passim*. Una analisi dei tentativi, o meno, di «demitizzazione» dello «Stato normanno», che è il momento iniziale del mito statuale, è in G. Tabacco, *Il potere politico nel Mezzogiorno d'Italia dalla conquista normanna alla dominazione aragonese*, in *Il Mezzogiorno medievale nella storiografia del secondo dopoguerra: risultati e prospettive*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1985, pp. 65-105, pp. 66 sg.

⁷ Ad esempio nel meritotico studio di P. Colliva, *Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del Regno di Sicilia al tempo di Federico II*, Milano, Giuffrè, 1964, il carattere «legale» del principio di legalità al tempo di Federico II sembra trascurare la natura «ontica» e prepolitica del diritto medievale, e, a quanto pare, inclina piuttosto a fondarsi nel diritto positivo, e propende poi, non solo in direzione dell'organizzazione burocratica, ma del tutto astoricamente, e in certa misura inconsapevolmente, anche in direzione della garanzia dei sottoposti.

⁸ D. Willoweit, *La formazione dello Stato nel basso Medioevo: un'analisi comparata in L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV*, a cura di G. Chittolini, D. Willoweit, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 27-70, p. 29.

⁹ Rilevato più volte, ad esempio, in Italia, negli studi di Paolo Grossi e naturalmente anche fuori d'Italia, ancora per fare un esempio, nella conclusione dei curatori al volume *Property*

storiografia italiana, e non solo meridionale, ha pagato un prezzo elevatissimo. Invece l'idea – assai mutevole – di territorialità del potere, può individuare, ed anzi lo deve, dei poteri politicamente rilevanti nel quadro dell'unità, che non derivano dal potere monarchico sovraordinato, e che dunque, per quanto subordinati e dipendenti nell'unità della costituzione, non sono derivati da altro potere. Uno dei maggiori medievisti italiani ha colto perfettamente questo profilo, ed ha esortato giustamente a non avvalersi, per definire tali poteri, del concetto di «delega»¹⁰, perché, evidentemente, un potere delegato non è, per origine, potere altro, ma articolazione dello stesso potere delegante secondo esigenze di razionalità del dominio che saranno massime nel modello burocratico teorizzato come fulcro dello Stato moderno, e che si possono agevolmente cogliere, già prima della monarchia assoluta, nel sistema organizzatorio delle giurisdizioni, non solo regie.

A questo punto, tuttavia, si porrebbero alcune questioni di fondo che non è ora possibile affrontare, anche se è necessario almeno chiedersi se la parola «Stato» vada espunta, per la sua ambiguità, dal lessico della medievistica per riservarla alla modernità politica, o se, in conformità con la storiografia tedesca e francese, la si debba invece conservare, benché sul fondamento di nuove riflessioni, ed in particolare con un continuo riscontro della sua posizione nella costituzione, e quindi del suo ruolo nelle condizioni dell'unità politica¹¹. Da questo punto di vista la tendenza, così evidente negli studi medievali (per limitarci a questi), a definire con la parola «Stato» solo il potere sovraordinato della costituzione, cioè il potere monarchico, il *publicum*, è da respingere perché così si definisce solo una parte della costituzione, la *pars publica*¹², con un falso effetto d'unicità del potere politico e d'indistinzione dai periodi successivi, nato

and power in the early middle ages, eds. W. Davies, P. Fouracre, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 245-271, pp. 260 sg.

¹⁰ G. Tabacco, *L'alodialità del potere nel Medioevo* (1970), in Id., *Dai re ai signori. Forme di trasmissione del potere nel Medioevo*, a cura di G. Sergi, Torino, Bollati Boringhieri, 2000, pp. 46, 58, 64; Id., *Egemonie sociali e strutture di potere nel Medioevo italiano* (1973), Torino, Einaudi, 1979², pp. 260-265, p. 298.

¹¹ Adotto qui alcuni concetti essenziali di C. Schmitt, *Dottrina della costituzione* (1928), a cura di A. Caracciolo, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 16 sg: in generale si tratta di concordare un concetto di «Stato» capace di definire lo *status* della società, dell'insieme dei poteri e della costituzione nell'Occidente medievale prima della modernità politica. Dunque non ritengo opportuno valutare nell'origine documentata della parola la sussistenza di significati capaci – o meno – di precorrere la modernità politica: questa è la via consueta a lungo praticata in molte ricerche, attentamente rimediate ad esempio da G. Miglio, *Genesi e trasformazioni del termine-concetto «Stato»* (1981), in Id., *Le regolarità della politica. Scritti scelti*, Milano, Giuffrè, 1988, vol. II, pp. 799-832.

¹² Attestazioni qualificanti del termine ad es. in F. Bougard, *La justice dans le Royaume d'Italie de la fin du VIII^e siècle au début du XI^e siècle*, Roma, École française de Rome, 1995, p. 151 e *ad indicem*.

appunto dall'oscuramento di quei poteri in relazione efficiente con quello regio e destinati ad una lentissima erosione ad opera di questo: un simile concetto di Stato non esprime lo *status* dell'unità politica, e cioè non è per nulla in grado di esprimere le condizioni generali ed anche istituzionali d'una unità politica medievale, a meno di fare d'ogni potere un potere delegato, d'ogni investitura una delega, d'ogni feudo un ufficio¹³. Per «Stato» (quale che sia: feudale, cetuale ecc.) dovrebbe invece intendersi la guida ed anzi il «governo»¹⁴ della società attraverso l'insieme delle istituzioni: concetto assai più largo e diverso da quello di «monopolio burocratico-legale della forza», anche se entrambi agiscono per l'unità politica, e ovviamente nelle differenti condizioni dell'unità; né si tratta di sperimentalismo d'avanguardia se si fa attenzione all'uso della parola «Stato» ad esempio in un pensiero costituzionale estremamente attento e complesso come quello montesquieuviiano.

2. «*Publicum*» e «*officium*». Ecco così esaltato un tratto tipico della costituzione medievale: il potere regio, il *publicum*, convive con altri poteri che possono derivare da esso – esserne delegati – come il potere di *officium*, ma possono anche non esserne derivati, ed essere, in questo senso, originari pur restando subordinati al potere del Re¹⁵. L'insieme unitario dei poteri comporta una serie di questioni che ora non mette conto esporre, perché è opportuno rivolgere l'attenzione ai poteri originari, concetto col quale bisogna definire non solo i poteri nati, come alcuni pensano, da sé, o «autogènes»¹⁶, come la *iurisdictio dominica*, o poi *dominicalis*; ma anche l'insieme dei poteri legati al feudo stesso, o almeno la giurisdizione feudale, per lo meno da quando se ne fissa l'ereditarietà, perché proprio questo definisce il suo ambientamento giuridico e la sua

¹³ Non commette quest'errore Tabacco, *L'allodialità del potere nel Medioevo*, cit., pp. 41, 58, 62, 64 ecc., e se ne guarda ormai anche la più accorta manualistica: E. Cortese, *Le grandi linee della storia medievale*, Roma, Il Cigno, 2007⁸, pp. 163-164.

¹⁴ G. Duso, *Fine del governo e nascita del potere* (1992), in Id., *La logica del potere. Storia concettuale come filosofia politica*, Monza, Polimetrica, 2007, pp. 83-122, pp. 91 sg.

¹⁵ G. Vallone *L'originarietà dei poteri e la costituzione mista*, in *Studi in onore di P. Pellegrino*, a cura di M.L. Tacelli e V. Turchi, vol. III, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2009 (ma 2010), pp. 303-320.

¹⁶ R. Bur, *Le féodalisme dans le royaume franc jusqu'à l'an mil: la seigneurie*, in *Il feudalesimo nell'Alto Medioevo*, cit., vol. I, pp. 53-78, p. 61. Una intuizione notevole del potere come «spontaneo articolarsi di una collettività» e come «costituirsi (in potere) di un'esperienza sociale», e dunque l'idea del potere come non derivato da norme, capace di «rifiutare la schema statale» (e da doversi comprendere anzitutto con saldo «rigore giuridico»), è in G. Tabacco *Storia delle istituzioni come storia del potere istituzionalizzato*, in Id., *Forme di potere e struttura sociale*, cit., pp. 33-40; ma una vera «autonomia (scientifica) del potere istituzionalizzato» necessita del riferimento di questo potere all'insieme dei poteri, all'unità politica, alla costituzione.

resistenza nella dimensione privata¹⁷, fermo restando il significato «pubblico», cioè per «il pubblico», del potere feudale. In questo senso la critica illuministica accuserà la giurisdizione feudale di essere «potere innato»¹⁸.

La dissoluzione dello «Stato» carolingio e del *publicum* costituito per *officia* comitali su tutto il territorio «statale» lascia allo scoperto molti temi di grande intensità storiografica, e in generale il dubbio proprio sulla sopravvivenza del *publicum*, e sulla entità di questa sopravvivenza: in particolare una distrettuazione comitale apparentemente continua, ma, si pensa, «resa vuota» dai diversi poteri istituiti o emersi dal territorio, come poteri vescovili distrettuali, territori immuni, signorie territoriali¹⁹; ed anche fa pensare l'affermarsi in questa sopravvivenza di ufficiali-dinasti, cioè con potere in origine dal *publicum*, trasmissibile però ereditariamente, costantemente distinti dai «signori» e dalla condizione solo signorile dei territori e dei poteri esercitativi, e dunque con l'affermazione d'una continuità nel *publicum* per *officia*²⁰, di estremo interesse, perché tale sopravvivenza in forma specifica, cioè in forma d'ufficio, conserverebbe allo «Stato» un embrione amministrativo (da intendersi almeno con attribuzione determinata di competenza e libera revocabilità dell'ufficiale)²¹ e sottrarrebbe dunque quest'embrione alla successiva feudalizzazione²² ed al ruolo di raccordo da questa svolto al fine dell'unità politica, in sostanza nell'età del Barbarossa, su quel coacervo di poteri indubbiamente plurali, perché con diversa «struttura di fondo»²³, ma che, a vario titolo, si devono considerare territoriali. In effetti la feudalizzazione d'un *officium* ne limita la possibilità di revoca *ad nutum* e la

¹⁷ Naturalmente, pur in questa dimensione, il feudo, rispetto all'allodio, ha una maggiore ristrettezza ad esempio nella disciplina successoria (cfr. ad es. Tabacco *Egemonie sociali e strutture di potere*, cit., pp. 261-262).

¹⁸ Resta di notevole utilità sul punto la vecchia rassegna di G. Tabacco, *La dissoluzione medievale dello stato nella recente storiografia* (1960), in Id., *Sperimentazioni del potere nell'Alto Medioevo*, Torino, Einaudi, 1993, pp. 245-303.

¹⁹ A. Castagnetti, *La feudalizzazione degli uffici pubblici*, in *Il feudalesimo nell'Alto Medioevo*, cit., vol. II, pp. 723-819, pp. 734-735.

²⁰ G. Sergi, *La feudalizzazione delle circoscrizioni pubbliche nel regno italico*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (X^e-XIII^e s.)*, Roma, École française de Rome, 1980, pp. 251-261, poi largamente ampliato in G. Sergi, *I confini del potere. Marche e signorie tra due regni medievali*, Torino, Einaudi, 1995, pp. 25 sg., 230-241, 378 sg.

²¹ G. Miglio, *L'unità fondamentale di svolgimento dell'esperienza politica occidentale* (1957), in Id., *Le regolarità della politica. Scritti scelti*, cit., vol. I, pp. 325-350, con saldo impianto weberiano, coglie quest'unità fin dall'origine nella impersonalità del comando politico, razionale perché «vincolato a norme oggettive», ritenute espressive d'un interesse generale, quale sia, ma da realizzare attraverso l'istituzione (creata dall'autorità politica) dell'*officium*, di conio romano-romanistico, e di tradizione poi canonica.

²² *Contra*, fin dal titolo, Castagnetti, *La feudalizzazione degli uffici pubblici*, cit., pp. 770 sgg.

²³ G. Tabacco, *Gli orientamenti feudali dell'impero in Italia* (1980), in Id., *Dai re ai signori*, cit., pp. 88-107, p. 104.

lega ai casi tassativi di revoca feudale²⁴, depotenziando la costituzione «amministrativa» dell'*officium* in quella quasi-territoriale del feudo, e sarebbe perciò confliggente con la pretesa di conservazione d'un *publicum* in forma propria; ma, d'altra parte, anche in siffatta conservazione, va poi valutato quanto sia contrastante con essa proprio l'eredità dell'*officium*, dato che, indubbiamente, gli «ufficiali-dinasti» «non sono più sostituibili come i primi ufficiali regi»²⁵. Restano in ogni caso due considerazioni, cariche di futuro: anzitutto l'ambivalenza, e cioè anche, o almeno, la distinzione di *officium* e signoria²⁶ (come poi feudo) che resta concettualmente irrinunciabile²⁷ nell'intera tradizione medievale dell'Occidente europeo, e anche, e certamente, la convinzione secondo la quale «non è attraverso l'investitura feudale che il Regno delega i poteri comitali e marchionali»²⁸, cioè d'ufficio. Questo contribuisce a spiegare perché il potere di *officium*, che nel mondo carolingio ed ottoniano vive in distinzione libera, e cioè non vincolata per norme ad una cerchia sua propria, dal titolo feudale, nella modernità politica, non senza alcuni precorrimenti, ad esempio nel mondo fredericiano, sarà definito, in costruzione costituzionale, su base legale²⁹, al fine non certo di una garanzia dei sottoposti, come ingenuamente è stato pensato, ma per assegnare esclusività e stabilità prioritaria alle funzioni d'ufficio degli apparati regi, che divengono perciò, o diverranno, «burocrazia». Anzi, un netto discrimine tra la legalità medievale e quella moderna sta proprio in quella costruzione, perché se giudicare (e vivere) secondo la legge è per la giustizia, organizzare l'ufficio (anche di giurisdizione) su base legale è per la potenza. Ora, a prescindere da quel che resta del «publicum» nel periodo di disfacimento della dinastia carolingia, ed a prescindere anche dalla discussa «resistenza» dell'«*officium*» ad una feudalizzazione che, inevitabilmente, ne muterebbe la «natura» giuridica, bisogna forse occuparsi del problema opposto, e cioè di quel che diviene il «publicum», intendo dire beni o poteri a qualunque titolo del «publicum» (anche d'ufficio, come i «comitatus») una volta donati, o alienati, «in proprium». Ed anche qui affiora a tratti, e quasi istintivamente, la suggestione d'una «resistenza» dei beni, ed in particolare delle terre fiscali³⁰,

²⁴ Ad es. O. Brunner, *Storia sociale dell'Europa nel Medioevo* (1978), a cura di O. Capitani, Bologna, Il Mulino, 1980, p. 70.

²⁵ Sergi, *I confini del potere*, cit., p. 231.

²⁶ Ivi, pp. 39 sg.

²⁷ Ad es. G. Tabacco, *Feudo e signoria nell'Italia dei comuni. L'evoluzione di un tema storiografico* (1969), in Id., *Dai re ai signori*, cit., pp. 108-145, p. 145.

²⁸ Sergi, *I confini del potere*, cit., p. 240.

²⁹ La matrice classica in M. Weber, *Economia e società* (1922), a cura di P. Rossi, Milano, Edizioni di Comunità, 1961, vol. I, p. 217; vol. II, pp. 259, 260, 343, 696, 699 e *passim*.

³⁰ L'idea è spesso presente negli scritti degli storici del diritto delle prime generazioni, ma anche delle generazioni successive: ad es. in C.G. Mor (con critica di Tabacco, *L'alodialità del potere nel Medioevo*, cit., pp. 36 sg.); ed emerge poi in storici dell'Italia meridionale

come se potessero in certa misura condizionare il loro ritorno scadenziale al «publicum» o limitare la disponibilità del proprietario, mentre è ormai certa la piena autonomia privata sul bene acquisito³¹, anche se, per beni diversi dai castelli, sui quali c'è ormai sufficiente sicurezza, vorremmo aver qualche diretta notizia di effettive pratiche successorie libere, e non soltanto dichiarate per formula cancelleresca; e questo vale soprattutto per quei beni acquistati da laici, perché le donazioni ad enti ecclesiastici, in specie (o soltanto?) se munite di clausola modale «ecclesiastico iure», sembrano voler limitare la circolazione dei beni alle regole vigenti in quell'ambito³². Però quel che interessa è che nessuna frazione del «publicum» ceduta «in proprium» (un comitato, un castello ecc.) è ceduta senza la giurisdizione che insiste su di essa, e, d'altra parte, è evidente che essa circola tra privati *iure proprietario* come il castello stesso che, del resto, può anche non avere origine dal «publicum»³³.

3. *Rilettura di P. Vaccari*. Il territorio medievale non è pensabile, e non è pensato, senza un potere (la giurisdizione) su di esso, ed è questa la radice profonda del concetto di territorialità in quell'epoca e in quel mondo. In questo senso bisogna rimeditare l'accusa rivolta, da più parti, ad un libro celebre di Vaccari, di aver sostenuto che «il signore [...] è investito di diritti regalistici sul territorio in quanto ne è proprietario o possessore»³⁴. Vaccari, per «diritti regalistici», intende «particolarmente la giurisdizione», ed è intenzionato, cosa non irrilevante, a distinguerla dalla «alta giurisdizione»³⁵, e dunque non evade dal tipo di potere (la giurisdizione semplice) naturalmente legato alla terra; poi, relativamente al titolo su questa terra e sul potere, al di là di alcune espressioni fuorvianti, egli in sostanza non si pronuncia, ed afferma soltanto che «i diritti regalistici sono connessi alla circoscrizione territoriale – e talora ai fondi stessi – ne sono una

significativi come G. Cassandro, *Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale*, Bari, Laterza, 1943, pp. 180 sg., benché con prudente restrizione alla terre di demanio feudale.

³¹ Tabacco, *L'allodialità del potere nel Medioevo*, cit., pp. 25-48.

³² Esempi ivi, pp. 19, 22-23, 30; a pp. 53 sg. larghi esempi di donazioni ad enti ecclesiastici di interi distretti comitali.

³³ Cito, a solo titolo d'esempio, ancora Tabacco, *L'allodialità del potere nel Medioevo*, cit., pp. 17 sg., 33, 34-35, 46 sg., 52-53; C. Violante, *La signoria rurale nel secolo X: proposte tipologiche*, in Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, *Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X*, Spoleto, Cisam, 1991, vol. I, pp. 329-385, pp. 361-365; Violante, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, cit., pp. 18-20.

³⁴ Il libro criticato è di P. Vaccari, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medievale* (1921), Milano, Giuffrè, 1963²; la frase critica è di G. Bognetti, *Studi sulle origini del comune rurale* (1926-1927), a cura di F. Sinatti d'Amico, C. Violante, Milano, 1978², pp. 181-211 (in tema di *dominatus loci*, pp. 184, 187).

³⁵ Vaccari, *La territorialità*, cit., pp. 6, 22, 72, 111 ecc.

pertinenza e si trasmettono col territorio»³⁶; questa distinzione, carica di sviluppi, tra circoscrizione territoriale e singoli fondi, non è interessata a dichiarare subito il titolo del *dominus* della circoscrizione su di questa, ed esprime intanto un complesso di situazioni non incompatibili, come invece si è preteso, con la constatazione che «il *dominatus loci* abbraccia anche terre sulle quali il *dominus* [cioè l'attributario di poteri anche solo immunitari dal «publicum»] non vanta alcun diritto patrimoniale, e [...] gli sono soggetti i piccoli proprietari»³⁷. A tale constatazione si può pur sempre obiettare che l'esercizio di potere su un territorio da parte di chi non ne è proprietario non significa affatto, come si sottintende, che il potere esercitato è di titolo non-allodiale o, come si diceva un tempo, «pubblicistico». Anzi, per affrontare questo complicato profilo, ci si può avvalere proprio delle pionieristiche pagine di Vaccari, dove c'è una larga inchiesta sulla sopravvivenza del «publicum»: per «circoscrizione territoriale» egli intende indubbiamente o le nuove circoscrizioni territoriali che, comunque venute ad esistenza, si sono infine sottratte agli antichi comitati³⁸ e sono dotate di alta giurisdizione³⁹, oppure intende proprio «l'antico Comitato», o quel che sopravvive di esso. Ora quel che Vaccari è disposto a riconoscere che sopravviva, in tali condizioni, dei poteri comitali, ed in particolare «l'alta giurisdizione» (benché, nell'epoca staufica, e cioè con l'avvento saldo del Comune, in modo assai ridotto)⁴⁰, è un potere proveniente dal «publicum», a cui sono evidentemente subordinati alcuni, o diversi, proprietari nella circoscrizione ed i loro territori (dei quali dunque egli, *comes*, non può in senso proprio definirsi «proprietario»), benché questa sopravvivenza del potere Vaccari la consideri «pertinenza e proprietà» delle terre originariamente in officio. È vero, dunque: Vaccari non si sente di definire questa sopravvivenza in termini d'ufficio, o di «publicum» in forma specifica, cioè con un regime apposito; egli vede anzitutto l'ereditarietà del potere sulla terra, e poi la frantumazione, anche ereditaria, del potere e della terra con tutte le conseguenze che uno storico del diritto può intravedere, e perciò preferisce parlare, con intuizione notevolissima, di

³⁶ Ivi, pp. 6, 10.

³⁷ Bognetti, *Studi sulle origini del comune rurale*, cit., p. 185; la stessa critica, in sostanza, rivolge C. Violante, *Problemi aperti e spunti di riflessione sulla signoria rurale nell'Italia medievale*, in *La signoria rurale nel Medioevo italiano*, a cura di A. Spicciari, C. Violante, vol. I, Pisa, Ets, 1997, pp. 1-9, pp. 3-4.

³⁸ Sfugge nell'opera di Vaccari l'esatto margine di questa «sottrazione»; egli a volte l'afferma con nettezza (pp. 29, 62, 110), mentre altre volte pensa che il comitato continui a costituire «formalmente la base dell'ordinamento territoriale» (pp. 20, 110), con poteri residuali ritenuti tenui (pp. 30, 110, 111), o limitati (pp. 21, 22) o anche superiori (pp. 41, 43 e forse 15-16), e senza poi chiara pronuncia sul tipo e natura di tali poteri.

³⁹ Vaccari, *La territorialità*, cit., pp. 22, 135-136 (che sono parte del saggio anteriore [1914] «sulle condizioni giuridiche del contado»).

⁴⁰ Ivi, pp. 22, 72 ecc.

connessione del potere alla terra «come pertinenza e proprietà» anche quando questa terra sia, in origine, proveniente dal «publicum»; ma quest'origine è, alla lunga, davvero riconoscibile.⁴¹ E in generale: può davvero sostenersi che l'*officium*, a prescindere dal grado di potere ad esso inerente (in ragione del territorio), si conservi ad un suo specifico regime, una volta che sia concesso «in proprium» e ne sia fissata comunque l'ereditarietà, o, piuttosto, «è necessario ricorrere [...] all'istituto della proprietà»?⁴² Se accettiamo il principio che la «precarietà» ad esempio dell'ufficio (che comporta per regime la revocabilità libera ad opera dell'istituente) cessa con la sua «patrimonialità», e questa indubbiamente coincide anzitutto con la sua ereditarietà⁴³, possiamo davvero credere alla sopravvivenza del *publicum* secondo un suo specifico regime? E qui bisogna intendersi: l'ereditarietà e la proprietà del patrimonio fondiario o dell'ufficio, determinano alla fine un analogo titolo d'acquisto della terra, uno stesso diritto al potere su di essa; e fondano anche la stessa necessità di ricostituzione dell'unità politica, come poi avverrà, attraverso il legame feudale col vertice monarchico, nell'età staufica; dunque il vero errore, o la vera confusione, non sta, alla fine, nell'unificare il titolo giuridico sulla terra, come sembra fare Vaccari, e nell'apprezzare la sua inclinazione «allodiale», e cioè non propriamente legata ad un regime «pubblico» o «pubblicistico»; il vero errore sarebbe invece nel disconoscere la gerarchia di poteri sulla stessa terra. Questo è un errore che Vaccari non commette, perché afferma chiaramente: «Possono [...] coesistere sopra una stessa località due distinte signorie: un'alta signoria costituita giuridicamente con la concessione o con l'investitura della località [...] e una signoria di fatto che promana dalla proprietà dei fondi e si esplica appunto nell'esercizio reale dei poteri (giurisdizionali)»⁴⁴. E aggiunge,

⁴¹ O. Brunner, *Terra e potere* (1939, 1973⁶), a cura di P. Schiera, Milano, Giuffrè, 1983, p. 357.

⁴² Tabacco, *L'allodialità del potere nel Medioevo*, cit., p. 56. Con prudenza condivisibile Violante, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, cit., p. 43, parla, per le signorie di genesi comitale, di «poteri che i fondatori derivavano dal proprio ufficio».

⁴³ Tabacco, *L'allodialità del potere nel Medioevo*, cit., pp. 56-57 e altrove (p. 41 ecc.), che fa l'esempio del feudo: un esempio da ritenersi, ai fini del concetto di patrimonialità, addirittura estremo, perché il feudo, anche se ereditario, ha comunque dei limiti alla sua privata disponibilità, specialmente evidenti proprio nel profilo successorio, come s'è detto. Invece, una volta accettata la dimensione allodiale dell'ufficio e del territorio connesso, o della signoria fondiaria o addirittura «territoriale», l'ereditarietà è solo il più evidente degli aspetti dell'autonomia privata sul territorio in questione (sia, o meno, originato dal «publicum»); si legga, in linea generale, quanto in Violante, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, cit., pp. 40, 43 e 49.

⁴⁴ Vaccari, *La territorialità*, cit., pp. 15 sg., 41, 110-111 ecc. (tutti brani legati alla questione della pluralità di poteri sulla stessa terra). Il primo brano è stato notato da G. Fasoli, *Castelli e signorie rurali*, in *Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell'Alto Medioevo*, Spoleto, Cisam, 1966, pp. 531-567, p. 545, e da G. Tabacco, *Feudo e signoria nell'Italia dei comuni*.

a maggior chiarezza, che «la signoria di fatto esercita i poteri non per atto di concessione, ma per il solo fatto» di essere proprietaria dei fondi⁴⁵.

4. *Ordine delle terre e ordine dei poteri*. In verità questa gerarchia di poteri è anche in certa misura una gerarchia di terre⁴⁶ perché un potere maggiore s'esercita su una terra d'altrui proprietà, e dunque soggetta anche al minor potere del proprietario, solo perché questa terra è nel territorio del maggior potere. È di estrema importanza, in un esempio cospicuo, che il differente livello di potere sia colto, all'interno d'uno stesso potere, come «alta» e «bassa» giurisdizione⁴⁷; la questione tuttavia, è solo abbozzata, perché, in quello stesso esempio, e poi in generale, la gerarchia dei poteri e delle terre, potrebbe esprimersi non solo in due livelli, ma in livelli plurimi dello stesso potere sulla terra⁴⁸, ed è allora evidente che il differente livello del potere non può più essere espresso con suoi differenti contenuti (perché s'intende quasi sempre ed anzitutto questo, quando si parla di alta e bassa giurisdizione), ma deve essere espresso con una sua differenza di grado: i diversi gradi d'impugnazione, che sono poi, in un certo senso, un nuovo genere di *gradus in dominio*. Ora c'è una teorica giuridica, elaborata nel primissimo diritto comune sulla traccia dei testi romanistici, e in tema di giurisdizione delegata, e in particolare sulla configurabilità teorica d'un giudice subdelegato da giudice delegato⁴⁹, che fa pensare ad un'origine, per tale teorica, legata all'esigenza di conservare all'unità del potere politico la com-

L'evoluzione di un tema storiografico (1969), in Id., *Dai re ai signori*, cit., pp. 108-145, pp. 132-133. Si noti che in questo brano Vaccari sembra negare all'alta signoria un effettivo esercizio di giurisdizioni, in conformità a quella zona d'ombra del suo scritto già indicata nelle precedenti note 37, 38 e 39.

⁴⁵ Vaccari, *La territorialità*, cit., p. 15.

⁴⁶ Nota questo aspetto reale dei territori F. Menant, *Campagnes lombardes au moyen âge. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du X^e au XII^e siècle*, Roma, École française de Rome, 1993, p. 420.

⁴⁷ Vaccari, *La territorialità*, cit., p. 111. Anche ad es. Menant, *Campagnes lombardes au moyen âge*, cit., p. 417.

⁴⁸ Nell'esempio citato dal Vaccari la signoria ha nel suo distretto un *castrum* col suo distretto: all'interno del quale potrebbero ben esserci terre dominicali, per limitarci ora all'essenziale.

⁴⁹ Attira l'attenzione sul tema e sui testi connessi dei Glossatori dalla fine del XII secolo, A. Padoa Schioppa, *Ricerche sull'appello nel diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1970, vol. II, pp. 118-125. Il tema è studiato in relazione anzitutto alla configurabilità dell'impugnazione *per saltum*, e dunque *omisso medio*, dal subdelegato al primo delegante; si percepisce perciò solo sullo sfondo una certa gerarchia delle impugnazioni, e si collega l'istituto della subdelegazione ad «una prassi assai diffusa nei comuni italiani» (p. 122). Si noti la tendenza, che affiora ad un certo punto, a «considerare ogni delegato universale un giudice ordinario» (p. 123): nell'esperienza, appena più tarda, dell'Italia meridionale, la natura ordinaria della giurisdizione riconosciuta a soggetti in sé estranei alla magistratura regia è sintomo della territorialità del potere, e di costituzione mista.

plexa articolazione di terre e territori, secondo un ordine ch'è appunto quello della gerarchia delle impugnazioni⁵⁰ e che sembra adattarsi alle esperienze di allodialità del potere manifeste almeno fino all'età staufica. In verità Vaccari non mette in valore questa teorica e non la pensa collegata alla complessità del territorio dell'età da lui studiata; altri però l'hanno fatto, e in verità per altre terre d'Italia⁵¹. Qui è poi evidente che non si tratta solo di gradi diversi di giurisdizione, ma addirittura di una scissione di livelli d'impugnazione all'interno del primo grado della giurisdizione stessa: il che consente intanto di graduare in modo indefinito verso il basso i livelli o gradi delle impugnazioni in ragione della costruzione gerarchica, o pluriarticolare, dei territori, lasciando, almeno in via di principio, intatti, e cioè riservando agli uffici giurisdizionali del *publicum* (che sono, nel caso, le magistrature regie), i gradi superiori d'impugnazione⁵²: territorialità del potere giurisdizionale e giurisdizione di ufficio si uniscono così nella funzione giurisdizionale che unifica nella gerarchia delle impugnazioni la diversità delle giurisdizioni. Eppure, per quanto vada ancora in sostanza appurato se la comune e generalissima sovrapposizione di poteri sulla stessa terra si risolve sempre e ovunque col meccanismo gerarchico delle impugnazioni, si può dire che ovunque, e cioè in ogni territorio d'Italia, al punto minimo della giurisdizione territoriale, e al livello più basso della gerarchia delle giurisdizioni c'è comunque la giurisdizione dominicale⁵³; c'è, e c'è a prescindere dal

⁵⁰ Ne parla, in generale, Padoa Schioppa, *Ricerche sull'appello nel diritto comune*, cit., vol. II, pp. 110-116.

⁵¹ G. Vallone, *Iurisdictio domini. Introduzione a Matteo d'Afflitto e alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento*, Lecce, Milella, 1985, pp. 166 sg., con riferimento al pensiero di Andrea d'Isernia che è, assai più scopertamente che in altri giuristi, un pensiero volto a qualificare una pratica reale (la giurisdizione ordinaria di primo grado civile alla feudalità).

⁵² Esempi chiari di questa pratica che dura in sostanza fino alla fine dell'Antico regime sono indicati da G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medio Evo ed Antico Regime. L'area salentina*, Roma, Viella, 1999, all'indice, s.v. «giurisdizione per scissione», e in altri scritti. Cito, per quanti avessero curiosità di conoscere la grande elasticità di questo meccanismo, l'esempio paradossale e vero, benché in epoca vicereale, in G. Vallone, *Le «decisiones» di Matteo d'Afflitto*, Lecce, Milella, 1988, pp. 82-83.

⁵³ Cenni e anche larghi riferimenti a quest'istituzione sono frequenti; più specifici, e sempre come nucleo intimo della giurisdizione signorile, in Fasoli, *Castelli e signorie rurali*, cit., pp. 531-567 (con richiami alla storiografia giuridica italiana); F. Panero, *Servi, coltivatori dipendenti e giustizia signorile nell'Italia padana dell'età carolingia*, in «Nuova rivista storica», LXXII, 1988, pp. 551-582 (con larghi riferimenti alle fonti normative); Bougard, *La justice dans le Royaume d'Italie*, cit., pp. 253-269; G. Sergi, *L'esercizio del potere giudiziario dei signori territoriali*, in Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, *La giustizia nell'Alto Medioevo (secoli IX-XI)*, Spoleto, Cisam, 1997, vol. I, pp. 313-341 (in particolare pp. 324 sg.); B. Andreolli, *La giustizia signorile nella Lucchesia dell'Alto Medioevo*, in *La signoria rurale nel Medioevo italiano*, a cura di A. Spicciani, C. Violante, vol. II, Pisa, Ets, 1998, pp. 139-156. In seguito darò qualche cenno per l'Italia meridionale.

dubbio sulla sua origine, che ancora Boutruche indica ondeggiante, in larga storiografia, tra il titolo propriamente dominicale sulla terra (e sui non liberi), o per così dire «autogeno», e la derivazione (per sottrazione o attribuzione) dal *publicum*⁵⁴; e per quanto alla prima idea sembrano aderire autori come Bloch o Duby⁵⁵, studi italiani esplicitamente dedicati all'origine e al «fondamento»⁵⁶ di questo potere non paiono definitivi⁵⁷. Naturalmente questo esserci della giurisdizione dominicale è gravato anche da altri dubbi: così quelli relativi al passaggio da un potere meramente coercitivo per le prestazioni sulla terra dei dipendenti fondiari (non liberi e liberi) ad una giurisdizione sul contenzioso⁵⁸ tra dipendenti stessi, e complicato dall'intervento d'un terzo non dipendente⁵⁹, così quelli relativi alle eventuali fasi d'impugnazione. Soprattutto si tratta d'un potere destinato ad essere occultato da giurisdizioni comprendenti, com'è stato notato: «Les juridictions privées issues des liens qui rattachaient étroitement le serf à son maître [...] profiteront de la disparition des justices publiques et se développeront largement, tout en restant recouvertes par la justice territoriale du château»⁶⁰, perché la condizione territoriale del potere, che, peraltro, vede

⁵⁴ R. Boutruche, *Signoria e feudalesimo*, vol. I (1968), a cura di G. Tabacco, Bologna, Il Mulino, 1971, pp. 127-129; e, senza pronunciarsi, in quest'opera, sull'origine, vol. II (1970), Bologna, Il Mulino, 1974, pp. 81 sg., 114 sg.

⁵⁵ M. Bloch, *La società feudale* (1939-1940), Torino, Einaudi, 1974, pp. 405-421, pp. 407-408, 413 sg.; G. Duby, *Recherches sur l'évolution des institutions judiciaires pendant le X^e et XI^e siècle dans la Sud de la Bourgogne* (1946-1947), in Id., *Hommes et structures du moyen âge*, Paris, Mouton, 1973, pp. 7-60, pp. 44-45.

⁵⁶ Fasoli, *Castelli e signorie rurali*, cit., p. 535.

⁵⁷ Forse va detto che un autore come Vaccari, comunemente ritenuto all'opposto, come in buona misura è, della linea «publicistica» del potere di Besta, Bognetti e Paradisi, ritiene la giurisdizione dominicale, se propria delle signorie, originata dal «publicum» attraverso concessioni immunitarie dal IX secolo (Vaccari, *La territorialità*, cit., pp. 54 sg., 62 sg. ecc.), se proprie di singoli fondi, originata invece da una natura consortile di questi (ivi, pp. 11-12, 53, 54 ecc.).

⁵⁸ Riflessioni sintetiche e orientative in Vaccari, *La territorialità*, cit., pp. 54 sg., 58 sg. 62 sg., nelle quali è evidente che egli ritiene la giurisdizione dominicale il nucleo intimo di potere che agevola (secondo l'antico dilemma) «il passaggio dalle immunità negative alle giurisdizioni».

⁵⁹ Il problema è posto da P.S. Leicht, *Studi sulla proprietà fondiaria nel Medio Evo* (1902-1907), a cura di C.G. Mor, Milano, Giuffrè, 1964, pp. 250-251: pagine richiamate da Fasoli, *Castelli e signorie rurali*, cit., pp. 540 sg., che offre interessanti paragoni con la storiografia francese successiva. Violante, *La signoria rurale nel secolo X: proposte tipologiche*, cit., pp. 353-354, esaminando un celebre documento amiatino (dell'anno 834) usato sul punto da Leicht e dalla Fasoli, sospetta però che l'interveniente sia anch'egli un dipendente. Quanto al libro di Leicht, le riflessioni sulle giurisdizioni signorili e dominicali (ad es. pp. 184 sg., 246 sg., 283 sg.) conservano notevole interesse perché vi si affronta anche la condizione delle terre meridionali.

⁶⁰ Duby, *Recherches sur l'évolution des institutions judiciaires*, cit., p. 44.

nel signore anche il *dominus* dei diretti suoi dipendenti fondiari, vela il potere di giustizia dominicale dei proprietari a lui territorialmente sottoposti sui loro stessi dipendenti, ed è velame che spinge anche al dubbio sulla sussistenza nei proprietari d'un tal potere⁶¹.

5. *Potere allodiale e potere feudale sulla terra*. E non si tratta poi nemmeno del più fuorviante e intenso dei velami, perché nella prima età staufica, nell'età del Barbarossa, la dispersione sterminata e incontrollabile dal *publicum* dei poteri allodiali, proprio a causa del titolo allodiale sui poteri, com'è per la signoria territoriale, s'incontra con l'aspirazione egemonica della dinastia imperiale, che individua nell'istituto e direi meglio nella disciplina feudale, l'idoneo strumento per ricollegare ad un vertice la pluralità dei poteri dispersi e costituire la loro unità funzionale. Su questo c'è ormai accordo tra gli storici⁶². E lo strumento feudale non è ingenuo, perché investire feudalmente un signore territoriale del territorio ch'egli ha già a titolo signorile, dà forma giuridica feudale, e regime feudale, appunto al territorio signorile; certo è vero, anche il feudo ha ormai natura «patrimoniale», entra in successione e non è più revocabile liberamente (non è, né è mai stato come un ufficio)⁶³; ma la successione feudale è più ristretta di quella comune, ed il ritorno scadenzone più frequente. Così è la provenienza dell'investitura dall'Imperatore ad indicare una nuova provenienza del potere, anche se questa indicazione vela o nasconde la preesistenza del potere, d'un potere proprio ed allodiale, all'investitura, e, in questo senso si può effettivamente dire che quel potere «è spesso nascosto dal raccordo feudale che lega i poteri regionali» con l'Impero⁶⁴. E comunque non si tratta

⁶¹ Violante sostiene che il signore territoriale ha giurisdizione anche sui dipendenti dei singoli fondi altrui siti nel territorio, e quindi rimprovera a Vaccari (ma potrebbe estendere il rimprovero ad altri) la confusione del concetto di territorialità, «intendendo con essa ora la connessione del potere signorile con il possesso di certi terreni ora il suo gravare su un intero territorio»: Violante, *Problemi aperti e spunti di riflessione sulla signoria rurale*, cit., p. 4; Id., *La signoria rurale nel secolo X: proposte tipologiche*, cit., pp. 365-381; Id., *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, cit., pp. 16, 30-31, 47. Affronta la questione in modo assai articolato Menant, *Campagnes lombardes au moyen âge*, cit., pp. 395-485, pp. 402 sg., 411-416, 417-424 (421-422), 426-447 (specifiche sulla giurisdizione).

⁶² A. Haverkamp, *Herrschaftsformen der Frühstauffer in Reichsitalien*, vol. I, Stuttgart, Hiersemann, 1970, pp. 98 sg. In generale, l'idea di uno «Stato feudale» e di una forza «statale» e ordinatoria della disciplina feudale, in ragione delle sue capacità di raccordo e di controllo, è stata a suo tempo autorevolmente proposta da H. Mitteis, *Le strutture giuridiche e politiche dell'età feudale* (1940, 1955⁵), Brescia, Morcelliana, 1962, pp. 510 sg.

⁶³ Pagine illuminanti, come sempre, in Tabacco *L'allodialità del potere*, cit., pp. 57-58, 64 (e 64-66), e in Id., *Gli orientamenti feudali dell'impero in Italia*, cit., pp. 104-106 e in altri luoghi (vedi *supra*, nota 12).

⁶⁴ Mutuo la frase, impegnata per il Regno italico con altri fini, da Sergi, *I confini del potere*, cit., p. 25, 36.

soltanto di ingabbiare in una rete centripeta poteri alieni; si tratta anche di definirne la subalternità al centro, o vertice che sia, appunto in termini di potere; così, in Francia, il «dernier ressort», l'ultimo grado di giurisdizione, è una lenta conquista del Re, posto al vertice effettivo della costituzione, ad iniziare dal tempo di Filippo Augusto⁶⁵. Il potere è, insomma, sempre ed anzitutto la giurisdizione; perché in quest'epoca la giurisdizione è il potere politico eminente, ed è anche il potere maggiormente disperso negli allodii, e che va non solamente ricondotto al vertice, ma riconquistato al monarca. Le *leges* del primo Federico a Roncaglia, ed anche altre, esprimono forte unità d'ispirazione: ogni giurisdizione è dell'Imperatore, che può concederla a titolo feudale, e la vendita degli allodi non implica la vendita di giurisdizione: non è soltanto la dichiarazione d'una *superioritas*; è l'affermazione d'un titolo sul potere giurisdizionale intenzionato a farsi valere. Ora quest'affermazione d'un titolo imperiale su ogni giurisdizione, oltre ad evocare l'immagine del Principe, già *fons iustitiae*, quale *fons iurisdictionum*, è giuridicamente pensata ancora all'interno del concetto di proprietà, e siccome è insensato credere che il primo Federico ambisca ad un esercizio diretto d'ogni giurisdizione (come anche s'evince dal testo della *lex*, già perduta, di Roncaglia *Omnis iurisdictionis*), quel che interessava è l'affermazione d'una supremazia a titolo dominicale (e magari restaurata in via feudale) anche sulle tante giurisdizioni territoriali di proprietà aliena, così come sulle regalie elencate in un'altra celebre *lex*⁶⁶. Si può agevolmente pensare che tutto questo abbia potuto istituire o abbia avuto l'intenzione di istituire una giurisdizione concorrente sui diversi territori⁶⁷, ma certo pure ha di mira

⁶⁵ Y. Bongert, *Recherches sur le cours laïques du X^e au XIII^e siècle*, Paris, Picard, 1949, pp. 144-158.

⁶⁶ La *lex Regalia*, che i giuristi bolognesi sistemarono nei *Libri Feudorum* II 56. Sappiamo che solo le «arimanniae», in quest'elenco di regalie, sono di certa tradizione germanica. Indico, per vari motivi, V. Colorni, *Le tre leggi perdute di Roncaglia ritrovate in un manoscritto parigino* (B. N. Cod. Lat. 4677), in *Scritti in memoria di A. Giuffrè*, Milano, Giuffrè, 1967, vol. I, pp. 111-170 (e in estratto con paginazione autonoma). Sul punto degli *iura regalia*: J. Fried, *Der Regalienbegriff im 11. und 12. Jahrhundert*, in «Deutsch Archiv für Erforschung des Mittelalters», XXIX, 1973, pp. 450-528.

⁶⁷ Ne coglie un possibile riflesso nella dottrina giuridica successiva d'impronta comunale, ed è un buon metodo, già F. Ercole, *Studi sulla dottrina politica e sul diritto pubblico di Bartolo* (1917), in Id., *Da Bartolo all'Althusio. Saggi sulla storia del pensiero pubblicistico del Rinascimento italiano*, Firenze, Vallecchi, 1932, pp. 49-156, pp. 120-121. Non è invece facile cogliere questo profilo nella documentazione, e, ad esempio, resta dubbio se a Parma, alla fine del XII secolo e nei decenni successivi, i conflitti di giurisdizione si risolvessero con una partizione di grado o competenza tra alta e bassa giurisdizione (se non penale e civile) o, appunto con una giurisdizione concorrente regolata dalla *praeventio* o altrimenti: O. Guyotjeannin, *Conflits de juridiction et exercice de la justice a Parme et dans son territoire d'après une enquête de 1218*, in «Mélanges de l'École française de Rome», XCVII, 1985, n. 1, pp. 183-300, pp. 241 sg., 250 sg., 256-260.

la legittimazione anche giuridica del corso degli appelli, che del resto in un clima ben diverso, quello di Costanza (1183), è espressamente conservato all'Impero⁶⁸. Eppure, secondo il mito, proprio alla dieta di Roncaglia, i giuristi bolognesi che danno forma giuridica, con la nuova scienza, alle pretese imperiali, discutono se egli, da un punto di vista giuridico, sia «dominus mundi quoad proprietatem», oppure, con impostazione destinata a prevalere, «quoad iurisdictionem»⁶⁹; ed è poi vero che la differenza resta all'interno del concetto di *dominium*⁷⁰, ma è ormai un concetto che porta in sé chiara l'esigenza di una costruzione giuridica che garantisca la supremazia politica in forma specifica, ed in particolare che assicuri l'esclusività di questa supremazia. La *iurisdictio* non è più semplicemente una giurisdizione, il contenuto di potere d'una *proprietas*, ma il sinonimo stesso del potere politico, e si presta, intanto per tendenza, a delineare giuridicamente una supremazia del «publicum» in ragione del ruolo politico stesso delle giurisdizioni. La giurisdizione, oggetto di tensione del movimento politico e della costituzione, ora presidia concettualmente la nascita d'un nuovo diritto che renda esclusivo del «publicum» tutto quel ch'è di «interesse pubblico». Perché l'antico concetto di «publicum», che indica la parte regia della costituzione, non ha ancora e in senso proprio a che fare con un «diritto pubblico»; questo, come diritto «apposito» e mirato alle ragioni del «publicum», nascerà con un taglio cesareo dal tronco del diritto preesistente, indicando intanto le «cose» da disciplinare, regalie e giurisdizioni, in modo da riservarle all'Imperatore o al Re⁷¹.

6. «Cohaerentia territorio» del potere di giurisdizione. Il primo passo verso la creazione d'un diritto apposito del «publicum», che predisponga un esercizio di poteri a fattispecie riservate (cioè riservate al «publicum») è la semplice dichia-

⁶⁸ I capitoli della *Pax Costantiensis* devono leggersi nei *Monumenta Germaniae Historica, Legum Sec. IV, Constitutiones*, t. I, Hannover, Hahn, 1893, nr. 293 (pp. 408-418), cap. 10 (p. 413).

⁶⁹ È prudente leggere l'aneddoto, presente in tutta la manualistica, in B. Paradisi, *Il pensiero politico dei giuristi medievali*, in *Storia delle idee politiche economiche e sociali*, a cura di L. Firpo, vol. I, Torino, Utet, 1973, pp. 5-160, pp. 66-71.

⁷⁰ Brunner, *Terra e potere*, cit., pp. 339-340.

⁷¹ Si può in fondo risalire all'antica teoria (per il diritto tedesco) di Gierke, variamente riaffiorante: G. Vallone, *Evoluzione giuridica e istituzionale della feudalità*, in *Storia del Mezzogiorno*, vol. IX, Napoli, Edizioni del Sole, 1993, pp. 69-119, pp. 86-87; Id., *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale*, cit., pp. 59 sg. Moltissimi spunti ora in diversi scritti raccolti in *Gli inizi del diritto pubblico. L'età di Federico Barbarossa: legislazione e scienza del diritto*, a cura di G. Dilcher, D. Quagliani, Bologna-Berlino, Il Mulino-Duncker & Humblot, 2007; e in *Gli inizi del diritto pubblico, 2. Da Federico I a Federico II*, a cura di G. Dilcher, D. Quagliani, Bologna-Berlino, Il Mulino-Duncker & Humblot, 2008.

razione della «inalienabilità» delle «cose» del Re⁷². Per lungo tempo, anche oltre il Medio Evo, il Re, nel campo delle giurisdizioni, otterrà l'esclusiva solo della *extrema provocatio*, cioè dell'ultimo appello; ma questo non dipende naturalmente da un'impotenza del pensiero giuridico; dipende invece dalle condizioni della costituzione, nella quale compaiono corpi intermedi con diritto proprio al potere (e alle giurisdizioni), il che rivela quel potere come originario, per quanto certamente subordinato al Re⁷³. E già nell'epoca staufica, la tendenza dell'inalienabilità ad essere evasa⁷⁴, e la tendenza a dare le «cose» dell'imperatore ancora *in proprium*, cioè in allodio, e poi sempre più spesso in feudo, indica chiaramente questa condizione della costituzione, cioè la territorialità del potere, in ordine alla quale, il titolo feudale esprime certamente una possibilità assai maggiore di riordino dell'unità politica e di connessione funzionale, insomma un «raccord des pouvoirs»⁷⁵, ma non è nella sua sostanza, ormai patrimoniale ed ereditaria, diverso dal titolo allodiale: si tratta di un «possesso patrimoniale ormai inerente al feudo non meno che all'allodio»⁷⁶ e che sembra, per così dire, costitutivo del potere solo in quanto «possesso», in ordine al quale l'investitura feudale è una specie di «veste»⁷⁷. In questo senso va forse precisato che le giurisdizioni (o alcune tra esse) non sono tanto una «pertinenza» o una «proprietà» del territorio⁷⁸, quanto, piuttosto, il territorio stesso, già secondo quei giuristi del primo diritto comune che affrontano la questione con il concetto di *cohaerentia territorii* della giurisdizione. Anzi non è per nulla casuale

⁷² Che «l'inalienabilità di tutto ciò ch'è pubblico» sia stata «un carattere fondamentale della tradizione giuridica romana» (Violante, *La signoria rurale nel secolo X: proposte tipologiche*, cit., pp. 335-336) non implica naturalmente, al momento del ritorno dell'idea di inalienabilità delle «cose» del «publicum», la istantanea reviviscenza d'un diritto pubblico. Anche per questo sembra debole l'idea della sopravvivenza d'un qualche «diritto pubblico» nel regime d'alienabilità delle «cose» del «publicum» (e perciò anche la individuabilità come «pubblico» di ciò ch'è del «publicum»).

⁷³ Vallone *L'originarietà dei poteri e la costituzione mista*, cit., pp. 303-320.

⁷⁴ Convergono, con impostazione differente, Vaccari, *La territorialità*, cit., p. 135 (del saggio anteriore [1914] «sulle condizioni giuridiche del contado»), e Tabacco, *L'allodialità del potere nel Medioevo*, cit., pp. 61-62 (con netta distinzione tra feudo [o allodio] ed officio), 77.

⁷⁵ F. Menant, *La féodalité italienne entre XI^e et XII^e siècles*, in *Il feudalesimo nell'Alto Medioevo*, cit., vol. I, pp. 347-383, p. 371. Il metodo dell'investitura feudale è però in opera per raccordare al vertice principesco poteri signorili, anche oltre il tempo storico del primo Medioevo; se ne servono ad esempio i duchi di Milano fra Tre e Quattrocento: G. Chittolini, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino, Einaudi, 1979, pp. 36-65.

⁷⁶ Tabacco, *L'allodialità del potere nel Medioevo*, cit., p. 64. Evidentemente restano tra feudo e allodio, come ho già detto, profonde differenze anche di regime giuridico: cfr. Tabacco *Egemonie sociali e strutture di potere*, cit., pp. 261-262 e altrove.

⁷⁷ Tabacco, *L'allodialità del potere nel Medioevo*, cit., p. 77.

⁷⁸ Secondo la terminologia di chi tuttavia ebbe per primo giusta intuizione di tutto questo, e cioè di Vaccari, *La territorialità*, cit., pp. 14, 35, 63, 71, 81, 110 ecc.

che «nei circa cinquant'anni che dividono una *quaestio* di Pillio dalla lettura di Sinibaldo Fieschi, sembra consolidarsi nell'area della letteratura feudistica una sola figura di *iurisdiction cohaerens territorio*: quella del *castrum* infeudato»⁷⁹ o anche posseduto a titolo allodiale, comunque in piena rispondenza alla sua risalente tradizione (dai secoli IX e X) d'istituzione dirompente le circoscrizioni comitali d'ufficio dell'età carolingia. Quest'idea giuridica, non ha solo applicazioni notevoli come quella, celebre, bartoliana⁸⁰, in sostanza ostile alla *cohaerentia* per chiaro spirito comunale, o come quella, più antica e ancora più significativa di Andrea da Isernia⁸¹, che definisce, dopo l'età sveva, e dopo il Vespro, l'avvento e la posizione della feudalità nell'ordine della costituzione. In quanto dottrina che esprime una pratica effettiva, non deve sorprendere, nonostante la più circospetta prudenza necessaria nella valutazione delle lunghe durate, la sua sopravvivenza europea per tutto l'Antico regime, e, poniamo, la chiara, quasi sorprendente, cognizione dei suoi presupposti teorici, ad esempio in Charles Loyseau⁸² o la sua affermazione ancora in Mirabeau padre⁸³: è una resistenza che esprime la resistenza dei corpi intermedi, e della feudalità, alla pretesa monopolistica degli apparati della monarchia assoluta ed alla loro aspirazione ad un unico potere politico; il modello di organizzazione proposto dalla territorialità si contrappone al modello burocratico ed amministrativo non solo nella teoria, ma nella costituzione stessa. Perciò è certamente una antica e giusta intuizione, che la fine della stagione altomedievale, e forse del Medio Evo stesso, inizi con l'astrazione del potere dal nesso con la terra, perché proprio quest'astrazione esprime un altro modo di volere il potere, e lo sottrae alla sua vocazione dominicale, esclusiva o meno che fosse. Questo non potrà

⁷⁹ Vallone, *Iurisdiction domini*, cit., p. 49 (precedono e seguono pagine con l'analisi di questa tradizione giuridica).

⁸⁰ Dopo il saggio, tardo, e forse stanco, di P. Vaccari, «*Utrum iurisdiction cohaereat territorio*». *La dottrina di Bartolo*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario*, Milano, Giuffrè, 1962, pp. 735-753; indico ora l'intervento di D. Quagliani, *Giurisdizione e territorio in una «quaestio» di Bartolo da Sassoferrato*, in *La signoria rurale in Italia nel Medioevo*, a cura di G. Rossetti, Pisa, Ets, 2006, pp. 103-116.

⁸¹ Vallone, *Iurisdiction domini*, cit., *ad indicem*, s.v. «Andrea d'Isernia» e *passim*.

⁸² L'autore vede bene che, per *cohaerentia*, la stessa investitura è solo dichiarativa d'uno stesso feudo e un titolare del potere e non costitutiva del potere stesso: il brano è nei *Cinq livres du droit des offices* (Coligni, Demonthouz, 1613), II, 2, pp. 232-233, e per suggerimento dello stesso Loyseau va letto insieme al *Traité des Seigneuries* (Balthazard l'Abbé, 1613), IV, pp. 50-62: pagine molto complesse che sono, con quelle più antiche d'Andrea da Isernia, tra le più importanti sulla questione.

⁸³ V. de Mirabeau, *Précis de l'Organisation ou Mémoire sur les États Provinciaux (L'ami des Hommes ou Traité de la Population*, t. IV), Hambourg, Hérold, 1758⁴, pp. 44, 89: si pretende, per la monarchia salda, «droit de jurisdiction subordonnée, mais inhérente à ses fiefs, attendu que dans toute Monarchie féodale (la seule qui puisse être solide) la justice est annexée au territoire».

avvenire prima della maturazione d'una nuova coscienza giuridica del potere e del «publicum», ed anche di una capacità astraente e funzionale di pensare (e praticare) l'ufficio oltre la sua stessa dimensione territoriale. Tale maturazione convive a sua volta per secoli con la territorialità del potere, ma è una convivenza disattesa, oscurata, o semplicemente non vista; e «come spiegare queste varie deformazioni storiografiche...?»⁸⁴. Forse perché in esse è spesso all'opera il pregiudizio monista del potere politico e l'idea dell'esclusività nell'esercizio dei poteri da parte del «publicum», che sono invece un lento e incessante tentativo, avanzante con successo, della modernità politica.

7. *Elementi comuni del territorio italiano in Italia meridionale.* La storiografia sulla signoria e sul feudo, e sulle loro stagioni, certo assai più praticata sul versante del regime signorile⁸⁵, è, bisogna dirlo, quasi completamente orientata sull'Italia del Regno italico e dei Comuni. L'idea, già ricordata, ed in buona misura vera, d'una differente «tradizione storiografica» per l'altra Italia, centrata senza dubbio sullo «Stato normanno svevo», è percepita in modo così netto da dare quasi sostanza alla convinzione d'una storia diversa e forse inconciliabile. Studi pionieristici, e tuttora pregevoli, sulla signoria in Italia affrontano non solo aree abbastanza ristrette dell'Italia settentrionale, com'è prudente, ma poi, anche in quest'Italia, «lasciando da parte l'Italia bizantina, con i suoi particolari problemi»⁸⁶. Si tratta d'una convinzione di «particolarismo» che si ripete anche negli studi sul Meridione, perché in fondo l'Italia bizantina del Mezzogiorno, che naturalmente non coincide con tutto il Mezzogiorno pre-normanno, è stata a lungo un terreno di ricerca sulle condizioni «prefeudali» o «protofeudali», e questo per un motivo condiviso nella storiografia giuridica dell'altro secolo: alla fine si sottintendeva che la vigenza, lì, d'un diritto pubblico bizantino pensato in continuità, o meno, con la tradizione romana e comunque ancora capace di distinguere il potere «pubblico-pubblicistico» da quello privato sulla terra, potesse fungere, nel suo disfarsi, da sfondo ottimale, o da «contrasto», per intravedere le condizioni d'un nuovo o futuro modo del potere, quello feudale, declinabile poi perfettamente ad iniziare dall'avvento dei Normanni⁸⁷, e in modo forse superiore a quanto possibile nel Meridione longobardo⁸⁸. Ne seguiva un curioso effetto omogeneizzante in prospettiva

⁸⁴ Tabacco, *L'allodialità del potere nel Medioevo*, cit., p. 40.

⁸⁵ Menant, *La féodalité italienne entre XI^e et XII^e siècles*, cit., p. 348.

⁸⁶ Fasoli, *Castelli e signorie rurali*, cit., p. 536.

⁸⁷ Ad esempio P. Del Giudice, *Origine del feudo e sua introduzione in Italia* (1893), in Id., *Nuovi studi di storia e diritto*, Milano, Hoepli, 1913, pp. 106-207, pp. 192-193; P.S. Leicht, *L'introduzione del feudo nell'Italia Franca e Normanna* (1939), in Id., *Scritti vari di storia del diritto italiano*, Milano, Giuffrè, 1943, vol. I, pp. 495-511, p. 507.

⁸⁸ Diversi di questi profili, pur letti all'interno dello studio della giurisdizione «pubblica» nelle aree longobarde, e con confronti con l'Italia centro-settentrionale e l'Italia meridionale

feudale d'ogni particolarismo, culminante con l'istituzione della monarchia, e con la costruzione di quello «Stato opera d'arte», che ad altri sembrava addirittura «Stato assoluto», e che in sostanza avrebbe saldato le condizioni prefeudali, quali che fossero, al ruolo assunto dall'istituto feudale nella monarchia. Che questa monarchia poggiasse del tutto sull'istituto feudale, come credeva Chalandon, è certo un errore, se solo pensiamo alla costruzione per *officia* dell'apparato monarchico, e anzitutto alla grande istituzione del Giustizierato; ma quest'errore qui interessa meno del fatto che, ormai, lo stesso concetto di «prefeudalità» è stato sottoposto a revisione, e benché in via problematica, si tende a respingerlo, con una critica specifica delle singole figure istituzionali ritenute prefeudali, e si disconosce metodicamente che queste figure o istituzioni, o mere denominazioni, predispongano l'avvento, già nella prima età normanna (cioè in età premonarchica) dell'istituzione feudale in senso largo o stretto che sia⁸⁹. E, paradossalmente, ci si chiede se proprio la istituzione monarchica non abbia costituito essa stessa «a pre-requisite of feudalism»⁹⁰, piuttosto che il contrario. Questa radicale impostazione è accettabile non solo perché rifiuta definizioni astratte di feudalesimo, ma perché una figura tipica del feudalesimo meridionale, e cioè il «feudo qua ternato», ch'è maturamente costruito in epoca federiciana, e che ha un contenuto di tipicità più intenso di quanto ne trattienga l'idea di «feudalesimo mediterraneo», sembra appunto profilarsi dalla primissima età monarchica⁹¹. Inoltre si crea una dissolvenza che elimina la coltre feudale e prefeudale dal modo dei poteri sulla terra, ed invita a pensare la stessa istituzione monarchica senza il già ricordato pregiudizio monista dell'unico potere politico, o dello Stato delegante.

bizantina, emergono dallo scritto di P. Delogu, *La giustizia nell'Italia meridionale longobarda*, in Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, *La giustizia nell'Alto Medioevo (secoli IX-XI)*, cit., vol. I, pp. 257-308. Spinge invece l'esame fino alla «privatizzazione del potere» J.-M. Martin, *Éléments préféodaux dans les principautés de Bénévent et de Capoue*, in *Structures féodales et féodalisme*, cit., pp. 553-586 (a seguire saggi [pp. 587-647] con varia impostazione di H. Taviani, G. Noyé, H. Bress, su Salerno, Calabria e Sicilia). In generale per le aree bizantine, i cenni di F. Gorla, *La giustizia nell'Impero romano d'Oriente: organizzazione giudiziaria*, in *La giustizia nell'Alto Medioevo (secoli V-VIII)*, cit., vol. I, pp. 259-330, 320 sg.

⁸⁹ P. Skinner, *When was southern Italy 'feudal'?*, in *Il feudalesimo nell'Alto Medioevo*, cit., vol. I, pp. 309-340. Può sopravvivere quanto in Vallone, *Evoluzione giuridica e istituzionale della feodalità*, cit., pp. 82 sg.

⁹⁰ Skinner, *When was southern Italy 'feudal'?*, cit., pp. 337-338.

⁹¹ Vallone, *Evoluzione giuridica e istituzionale della feodalità*, cit., pp. 89 sg.; Id., *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale*, cit., pp. 34-37, 88-89 e *ad indicem*, s.v. «feudo qua ternato»; Id., *Feudo quaternato*, in *Federico II. Enciclopedia Fridericiana*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2005, vol. I, p. 629.

A questo punto andrebbe posta la questione della «Stato feudale» e della sua natura non-monista, e dunque della sua «nozione teorica»⁹². Comunque, in tal maniera, e cioè in ragione di tale dissolvenza, si apre un largo spazio scoperto (quello anzitutto dei poteri sulla terra che non siano di «potenza pubblica») che difetta di qualificazione giuridica delle terre e dei poteri relativi, e delle persone stesse, non solo per il periodo anteriore alla monarchia, ma anche per lunghi tratti successivi alla sua istituzione. Ed è forse vero che i modelli storiografici elaborati per le realtà dell'Italia centro-settentrionale non sono immediatamente utilizzabili per la comprensione della galassia meridionale⁹³; tuttavia sembra possibile delineare un quadro minimo degli elementi comuni all'intero territorio italiano⁹⁴ nella costituzione non feudale delle terre: la sovrapposizione di poteri di titolo dominicale sulla stessa terra, che può non essere definita «signoria», ma ne esprime la «cosa» stessa; la scissione nel (primo) grado di giurisdizione che può profilare l'ordine dei territori al fine d'una unità; la giurisdizione dominicale sui dipendenti fondiari, che esprime oltretutto, e altrettanto bene, un tratto indistinto della costituzione sociale. Questi poteri ci sono, e per indicare, in via di principio, il fatto che si tratta di poteri politicamente rilevanti detenuti a titolo dominicale (e perciò non feudale) sulla terra, possiamo definirli poteri «allodiali», appunto perché il concetto d'allodio suggerisce «rapporti fra le nozioni di possesso e di potere»⁹⁵. La questione è generale, perché la *lex* ruggeriana *Cum satis*, che corrisponde, come già avvertivano i primissimi esegeti, ai principii staufici elaborati a Roncaglia, vieta la alienazione delle regalie, e dunque esibisce solo il titolo dell'esclusività domi-

⁹² La si affronta con profili di notevole interesse, attraverso la critica di sedimenti storiografici, in Tabacco, *Il potere politico nel Mezzogiorno d'Italia*, cit., pp. 69-73: la giusta intuizione della «simbiosi burocratico-feudale» (fino all'età aragonese) va in concreto orientata sui modi di costituzione dell'unità (o simbiosi) e sulle effettive relazioni tra potere feudale e potere regio (a lungo privo di quella caratura che i teorici definiscono come «irresistibile»), che costituiscono uno sfondo necessario alla stessa storia politica.

⁹³ Ad esempio Skinner, *When was southern Italy 'feudal'?*, cit., p. 339; ma l'esigenza di ricercare parametri storiografici autonomi, non «sussunti» o «condizionati» da quelli dell'altra Italia, è risalente: Del Treppo, *Medioevo e Mezzogiorno*, cit., pp. 252-253; e, con diversi esempi, limitati da prudenti e sensate prospettive comparatistiche, Tabacco, *Il potere politico nel Mezzogiorno d'Italia*, cit., pp. 66-67.

⁹⁴ Condivido integralmente «la persuasione [...] che l'evoluzione socio-istituzionale del Mezzogiorno d'Italia nel Medioevo, abbia in comune con quella del Nord caratteristiche strutturali profonde» e che «si possono individuare [...] al di sotto del diverso evolversi dei fatti, modelli di sviluppo sociale e istituzionale comuni alle due aree»: G. Rossetti, *Introduzione*, in Id., *Forme di potere e struttura sociale in Italia*, cit., pp. 9-29, p. 22. Il mio contributo è in questo senso, e ritengo la prospettiva di «una più larga comparazione con le altre aree dell'Occidente» una necessità da unire a questa: Tabacco, *Il potere politico nel Mezzogiorno d'Italia*, cit., p. 67.

⁹⁵ Tabacco, *L'allodialità del potere nel Medioevo*, cit., p. 16.

nica del Re su di esse, mentre già Federico II reinterpreta in via autentica la norma in senso feudale (*const. Constitutionem divae memoriae*) ed esercita il regime feudale apposito per la supremazia regia⁹⁶.

8. *Potere signorile e riordino feudale*. Già da tempo tutto questo è stato notato⁹⁷, e ha riscontro ad esempio nel fatto che diversi documenti usati per descrivere «il feudo normanno» sono invece allodiali⁹⁸; e poi, a giudicare da quel che sopravvive, spesso in regesto, di documenti anche della prima età angioina, e a constatare la estrema frammentazione di quelli che erano ormai distretti feudali, per i quali si conoscono titolari anche di terze o quinte o seste parti, viene da pensare che si trattasse, più che del risultato di successioni feudali *iure Longobardorum*⁹⁹, di porzioni patrimoniali di antiche unità allodiali¹⁰⁰. Naturalmente il concetto di allodio, spesso usato nel senso di proprietà dominicale non-signorile¹⁰¹, che assumerà il suo significato specifico nella piena

⁹⁶ Leggo le due norme (III, 1 e III, 5,1) nella edizione del *Liber federiciano* curata da W. Stürner, *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien* (*Monumenta Germaniae Historica, Legum Sect. V, Constitutiones*, t. II, *Suppl.*, Hannover, Hahn, 1996). Non entro nel merito del valore ecdotico dell'edizione Stürner; certo nella sua introduzione (pp. 1-142) l'indifferenza molto larga alla letteratura critica – spesso alla migliore – sul *Liber* lascia incompreso il vero significato di molte norme (ad es. in tema di fonti concorrenti o di giurisdizione dominicale) e a volte propone (certo in buona fede) risultati testuali già raggiunti da altri (ad es. dal Monti sulla *const. I, 62,1 Puritatem*).

⁹⁷ Vallone, *Evoluzione giuridica e istituzionale della feudalità*, cit., pp. 86 sg., che qui amplio in senso non immediatamente feudale, secondo il modo «statale» delle regalie: ad es. A. Waas, *Herrschaft und Staat im deutschen Frühmittelalter* (1938, rist. an. Darmstadt, 1965) pp. 284 sg. Tocca il punto, benché senza vera inclinazione «allodiale», ma ponendolo nell'ottica capitale delle giurisdizioni, e intuendo il ruolo, appena successivo, dei giuristi, S. Reynolds, *Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted*, Oxford, Clarendon Press, 2001², pp. 247-248.

⁹⁸ Sembrano di questa natura diversi dei documenti usati in M. Caravale, *Il regno normanno di Sicilia* (1966), Milano, Giuffrè, 1984², pp. 285-308; cfr. G. Vallone, *Terra, feudo, castello*, in «Studi storici», IL, 2008, n. 2, pp. 405-454, p. 410.

⁹⁹ Esempi significativi, anche per l'epoca, nei documenti delle *inquisitiones* della prima età angioina editi in E. Sthamer, *Bruchstücke mittelalterlicher Enqueten aus Unteritalien. Ein Beitrag zur Geschichte der Hohenstaufen* (1933), in *Beiträge zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Königreichs Sizilien im Mittelalter*, Aalen, Scientia Verlag, 1994, pp. 553-656, p. 601 ecc. Alcuni di questi documenti, erano già stati editi, come si sa, in N. Cianci Sanseverino, *I campi pubblici di alcuni castelli del Medioevo in Basilicata. Studio giuridico feudale*, Napoli, Pesole, 1891, dove anche lo studio introduttivo merita di essere letto. Altri sono riproposti a cura di S. Palmieri nei *Fascicoli della Cancelleria Angioina*, vol. II, Napoli, Accademia Pontaniana, 2004.

¹⁰⁰ Amplio in questo modo quanto in Vallone, *Terra, feudo, castello*, cit., pp. 424-425, con prospettive di lettura anche del *Catalogus Baronum*.

¹⁰¹ Ad es. Menant, *Campagnes lombardes au moyen âge*, cit., pp. 421-424 e *ad indicem*, s.v. «alleu».

età feudale, e per polarità con la dimensione feudale delle terre e del potere, è insufficiente a rendere la complessità di sfumature delle terre e dei poteri non feudali, e destinate poi ad essere occultate dal «riordino» o «raccordo» feudale, da considerare ormai dominante in età federiciana. Non è un caso, naturalmente, che, sul presupposto, ben fondato, di una non immediata «feudalizzazione» normanna, e di un'attività velante della stessa tendenza storiografica allo studio della «natura del potere monarchico», si pensi ora ad una «signoria nella Sicilia»¹⁰², così come se n'è scritto per la Puglia¹⁰³, mentre il cosiddetto «villanaggio» meridionale, un tema indubbiamente convergente, viene chiaramente esaminato sul presupposto della sua connessione signorile¹⁰⁴. E certamente anche la giurisdizione dominicale converge con la realtà istituzionale della signoria, e ne costituisce un contenuto naturale, anche nel senso d'essere nucleo intimo di territori ad essa subordinati. Si tratta d'una condizione della terra praticamente ancora da mettere per bene al centro dell'attenzione storiografica, e della ricognizione documentale: il che va fatto con estrema attenzione, perché quella che può definirsi la vocazione del feudo alla giurisdizione, anche nell'Italia meridionale, è per molti versi un effetto del ruolo di «rivestimento» che l'istituto feudale assume nei confronti delle terre e dei poteri signorili (o «allodiali»)¹⁰⁵, a prescindere naturalmente dal portato giurisdizionale che l'investitura feudale può assegnare per privilegio al feudale, e che, naturalmente, non riguarda la «controversia feudi» (quella in ragione del feudo, e per il feudo), che nel Regno è sottratta alla feudalità¹⁰⁶. Più in particolare: la progressiva reinvestitura feudale degli allodi e delle signorie mina anche e soprattutto la chiara leggibilità proprio della giurisdizione dominicale; ciò si potrebbe tentare di mostrare già per l'età normanna, attraverso la non molta documentazione certamente feudale sopravvissuta, per scoprire la misura dominicale dei poteri lì presente.

¹⁰² G. Petralia, *La «signoria» nella Sicilia normanna e sveva: verso nuovi scenari?*, in *La signoria rurale in Italia nel Medioevo*, cit., pp. 233-270.

¹⁰³ J.-M. Martin, *La Pouille du VI^e au XII^e siècle*, Roma, École française de Rome, 1993, pp. 301 sg., 719 sg., 762 sg.

¹⁰⁴ S. Carocci, *La libertà dei servi. Reinterpretare il villanaggio meridionale*, in «Storica», 2007, n. 37, pp. 53-94. Resta di riferimento, per la complessità del quadro giuridico evocato, il volume di C.E. Tavilla, *Homo alterius: i rapporti di dipendenza personale nella dottrina del Duecento. Il trattato de hominiciis di Martino da Fano*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1993.

¹⁰⁵ Questo significa anche che, in generale, la giurisdizione non è un connotato naturale della istituzione feudale, tanto più nei suoi primi secoli: cfr. Mitteis, *Le strutture giuridiche e politiche dell'età feudale*, cit., p. 87, n. 104.

¹⁰⁶ Vallone, *Iurisdictio domini*, cit., pp. 36-37, n. 79, pp. 38 e 39, 107 ecc.; Id., *Evoluzione giuridica e istituzionale della feudalità*, cit., p. 95.

Ora è forse meglio cogliere questa misura quando difetta proprio il «vestimento» feudale, ad esempio per la sua connessione demaniale, e di demanio regio: così nel 1133, il re Ruggero II concede all'abbazia di S. Maria di Brindisi

villanos octuaginta demanii nostri [...] et quartam partem musti vinearum suarum et herbaticum cum terris suis et pasnagium pecoris et quartam partem de fructu olivarum suarum; et de ipsis hominibus et ab eis descendantibus perpetuo habere legem et platiam sicut a suis hominibus et villanis. «Insuper de gratia nostra concedimus speciales [...] iudicem bajulum et notarium [...] pro predictis hominibus et bonis eorum a nobis eidem cenobio datis pro definiendis questionibus civilibus, personalibus et realibus, de bonis eorum»¹⁰⁷.

L'ultimo inciso è forse un'aggiunta duecentesca¹⁰⁸, ma l'insieme, con l'aggiunta stessa, esprime bene, e soprattutto rende esplicita, quella ch'è la sostanza della giurisdizione dominicale; sono, in altri termini, concesse, oltre ad alcune rendite fiscali stornate all'abbazia, un certo numero di prestazioni e rendite «reali»: dipendenti con la loro attività sottoposta a coazione, e l'ambito di giurisdizione («habere legem») connesso sia per attribuzione (quella di ambito civile, inclusiva, quasi certamente, anche delle prestazioni straripate in conflitto) sia per competenza (sui soli dipendenti fondiari). Abbiamo dunque più di una ragione per ritenere estensibili queste misure dominicali alla stagione sveva e in particolare federiciana nel Mezzogiorno, ma bisogna metter in chiaro alcune

¹⁰⁷ Leggo il documento nei *Rogarii II. regis diplomata Latina*, a cura di C. Brühl, Köln, Böhlau, 1987, n. 29, pp. 81-83. Segnala il documento J.-M. Martin, *Le domaine royal de Mesagne aux XII^e et XIII^e siècles*, in *Cavalieri alla conquista del Sud. Studi sull'Italia normanna in memoria di L.-R. Ménager*, a cura di J.-M. Martin, E. Cuozzo, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 401-421, p. 408. Sarei anche tentato di indicare, tra l'altro, i registi del 1101 e del 1112 editi da S. Cusa, *I diplomati greci ed arabi di Sicilia, pubblicati nel testo originale, tradotti e illustrati*, vol. I, Palermo, Lao, 1868, pp. 394 sg. (= vol. I, 2 [1882], pp. 698-699), 409 sg. (= vol. I, 2, p. 702), se non fosse che sull'opera, e sui singoli registi, continuano ad addossarsi dubbi: cfr. Petralia, *La 'signoria' nella Sicilia normanna e sveva*, cit., pp. 241, 249.

¹⁰⁸ Il Brühl (*Rogarii II. regis diplomata Latina*, cit., p. 81) ritiene che si tratti di un'interpolazione d'età federiciana: e tra l'altro risponde al regime baiulare di tale età l'assenza della competenza penale minore assegnata ai baglivi dalla *const.* I 65 *Locorum Baiuli* di Guglielmo II (che definisce tuttavia la loro competenza civile quasi con le stesse parole del privilegio: appunto come competenza su le «civiles causas omnes, personales videlicet et reales»); cfr. sul punto giuridico Vallone, *Iurisdictio domini*, cit., pp. 22-23, e ad *indicem* s.v. «baglivi». Bisogna invece esser cauti sull'impossibilità d'un baglivo locale in età normanna, dopo che ci si è accorti che il baglivo non è istituto di larga distrettuazione (Martin, *La Pouille*, cit., pp. 817 sg.), ma appunto locale o territoriale, e anche intensamente locale (benché di un luogo pur sempre definito da un potere non dominicale su di esso), come può dimostrare, per l'età federiciana, il *Quaternus excadenciarum* del Giustizierato di Capitanata. Piuttosto, va detto che giustizia dominicale e giurisdizione baiulare in senso proprio vanno tenute distinte, a prescindere dalle suggestioni di singoli documenti, come avviene in questa interpolazione dove il baglivo sembra avere solo potere dominicale.

condizioni di fondo, e tra queste una fondamentale: l'assenza nella stagione federiciana matura, e in particolare in quella inaugurata dalla promulgazione del *Liber Constitutionum*, di un qualunque favore, dirò così strutturale, per la giurisdizione feudale, e cioè per il titolo feudale sulla giurisdizione civile nel distretto concesso in feudo, ch'è poi appunto quella giurisdizione (feudale) che avvolge o vela la giurisdizione dominicale. In altri termini una *lex* federiciana che attribuisce una *iurisdictio* alla feudalità non c'è, nonostante le diverse pretese avanzate in tal senso nel tempo, ed è invece condivisibile la vecchia idea che, in età sveva, i feudali ebbero giurisdizione solo per espressa e specifica concessione regia¹⁰⁹.

9. «*Baiulatio*» e giurisdizione dominicale. Questo dovrebbe semplificare l'opera di svelamento della giurisdizione dominicale, che a ragione va considerata il più naturale organismo di *iurisdictio cohaerens territorio*¹¹⁰; ed invece qualcosa si complica proprio a livello strutturale perché «nell'Italia meridionale l'incontro di questa *cohaerentia*, diciamo così, naturale, con una legislazione intensamente antif feudale (quella federiciana)¹¹¹ crea una paradossale ed insidiosa ripercussione, o meglio un effetto ritornato di *cohaerentia* in un assetto normativo teso invece anzitutto ad evitarlo»¹¹². Il paradosso è naturalmente nelle cose, perché la giustizia dominicale resta un nucleo vitale della costituzione della terra e della società, pur nella sperimentazione, assai avanzata, d'un modello organizzativo del *publicum* per *officia* qual è quello federiciano, e questo già prova che il *publicum* – anche il *publicum* di Federico – non esprime tutto il potere né tutta la costituzione, ed anzi, per effetto ritornato di quella parte di costituzione che si annida, magari velata dal feudo, nelle cose, vi sono, ed è questo il paradosso, norme che sembrano riconoscere una giurisdizione feudale, mentre disciplinano semplicemente quella dominicale. Questo è stato visto e da tempo si è richiamata l'attenzione sulle *const.* III, 6-III, 11 di Federico II e sulle altre ad esse collegate¹¹³, e questo destino dominicale sembra riconosci-

¹⁰⁹ La questione è affrontata in Vallone, *Iurisdictio domini*, cit., pp. 67-73 ecc.; e Id., *Feudo quaternato*, cit., p. 629.

¹¹⁰ Una riflessione sulla questione nel primo pensiero di diritto comune si legge, in pagine di tanti anni fa, che potrebbero essere oggi assai approfondite, in Vallone, *Iurisdictio domini*, cit., pp. 49-57, con altre pagine dedicate all'istituzione nell'Italia meridionale.

¹¹¹ Assai evidente, ed in contrasto con la dimensione allodiale o feudale del potere, è la chiara adozione federiciana del «principio burocratico di legalità», e quindi la costruzione legale degli *officia* anzitutto giurisdizionali: Vallone, *Iurisdictio domini*, cit., pp. 74 sg., 76 sg. ecc.

¹¹² Vallone, *Iurisdictio domini*, cit., pp. 53, 77, 84, 95, 97 ecc.

¹¹³ Ivi, pp. 80-95, 95-102. Cenni al senso dominicale di queste norme ci sono stati anche in antico e poi più di recente; ad es. per le *const.* I, 6 e I, 9 in A.L. Trombetti Budriesi, *Una proposta di lettura del Liber Augustalis in tema di signoria e feudalesimo* (1982), nell'antolo-

to¹¹⁴. Tuttavia per evitare velami e fraintendimenti sarà bene, sul presupposto di una sufficiente chiarezza concettuale, cercar conforto documentale alla stessa impostazione data dalle norme. In questo senso, la distinzione tra giurisdizione dominicale e giurisdizione (civile) di titolo privilegiato, in genere feudale, è ben percepita nelle fonti¹¹⁵, e va conservata, ed ha centrale importanza almeno per due profili. Anzitutto bisogna tener distinto l'ambito d'applicazione dell'una, ch'è riservata ai dipendenti fondiari, e dell'altra, che invece assoggetta tutti i «naturali», per così dire, del distretto¹¹⁶, feudale o anche allodiale¹¹⁷ che sia. Poi bisogna condividere l'idea che la giurisdizione dominicale e cioè l'ambito suo coercitivo e il margine cognitivo (giurisdizionale) connesso, è effettivamente

gia *Il «Liber Augustalis» di Federico II di Svevia nella storiografia*, a cura di A.L. Trombetti Budriesi, Bologna, Patron, 1987, pp. 379-401, pp. 390 sg., 395 sg.

¹¹⁴ Ad esempio negli scritti di Petralia, *La «signoria» nella Sicilia normanna e sveva*, cit., pp. 252 sg., 261-269, e di Carocci, *La libertà dei servi*, cit., pp. 75 sg., 83 sg. Nel saggio di Petralia l'idea interessante che la *revocatio* ad opera del *dominus* ha ad oggetto il ripristino d'un gettito fiscale (legato comunque alla proprietà di terre dell'obligato) va comunque riscontrata sul titolo all'imposta che ha il *dominus* (che non sia re), e cioè sull'atto di concessione, dato che l'imposta, a differenza delle prestazioni sulla terra, non può che avere titolo per storno espresso dal *publicum*.

¹¹⁵ Vallone, *Iurisdictio domini*, cit., pp. 94-95, per la logica interna delle fonti anche documentali.

¹¹⁶ Ivi, pp. 88-89, 94-95 ecc. Vorrei precisare che la distinzione finisce per non rilevare quando il titolare delle due giurisdizioni, come spesso avviene nella documentazione superstita, è identico. Invece essa rileva anche se i naturali della popolazione distrettuale, ed è caso frequente nel corso del Duecento, sono quasi tutti dipendenti fondiari (ad es. a Morciano, nel Salento: cfr. Vallone, *Terra, feudo, castello*, cit., pp. 451-454), benché si tratti di distinzione che, si vedrà, cessa di avere ragioni istituzionali nell'età del Vespro.

¹¹⁷ Alludo qui a quegli allodii non occultati dalle infeudazioni (come invece *infra*, n. 131), ma sopravvivenuti in forma autonoma. In questo caso si potrebbe dire che l'allodio è «distretto» quando ha natura signorile, e cioè quando estende il suo potere su terre altrui. Per ipotesi di lavoro invece dico che l'allodio è «distretto» quando il suo titolare subordina alla sua giurisdizione le giurisdizioni dominicali su terre (altrui). In tal modo si definisce un territorio distrettuale che ha al suo interno quelle terre secondo un potere dominante su di esso. In concreto si tratta di riconoscere se lo scarto tra territorio dominante e le sue singole terre avviene per appropriazione delle giurisdizioni subordinate o per impugnazione da queste alla giustizia signorile, in forza dei meccanismi articolari delle giurisdizioni già indicati. In questi primi secoli del Regno la giurisdizione allodiale dominante va pensata di livello o sostanza baiulare. In realtà le concessioni in allodio, anche nei secoli successivi sono non rarissime (a quelle a me note aggiungo la «pars» di Afragola acquistata nel 1381 appunto in allodio dai Bozzuto: cfr. C. Cerbone, *Afragola feudale*, Frattamaggiore, Istituto di studi atellani, 2002, pp. 36-37), ed anche la giurisdizione allodiale su di esse è sempre meno una ipotesi solo teorica (Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale*, cit., pp. 204 sg., 209 n. 84). Il titolo allodiale su un *officium* è ancor meno teorico, perché l'*officium*, come può essere infeudato, può anche essere concesso, o venduto, a titolo di allodio: si tratta ormai d'una anomalia della costituzione che però sopravvive per tutto l'Antico regime.

inferiore, o più ristretto, della giurisdizione baiulare¹¹⁸, così come definita dalla contrazione di età federiciana alla giurisdizione civile¹¹⁹. La documentazione è ben allineata a questa misura, perché laddove la giurisdizione baiulare sulla terra ha titolo feudale, in via residuale la «curia regis habet in ipsa terra criminale et ius imponendi collectas»¹²⁰. Tale diritto alla giurisdizione civile nasce dalla attribuzione dei diritti baiulari, all'interno dei quali è il *bancum iustitiae*, e basta a dimostrarlo il fatto che esso è esercitato se non direttamente dal baglivo, da chi per lui¹²¹; insomma l'esercizio della giurisdizione civile di livello baiulare è parte della *baiulatio* e rientra nella dimensione e livello dei poteri del baglivo, e se non ne esaurisce i contenuti è però la più eminente tra le sue componenti, che sono, com'è noto di grande diversità¹²². Non sono molti i documenti che,

¹¹⁸ Vallone, *Iurisdictio domini*, pp. 77, 88, 95 ecc., che concludono le argomentazioni di pagine precedenti.

¹¹⁹ Ivi, pp. 22-23, 104 ecc.

¹²⁰ Così nella *inquisitio* angioina per la Basilicata del 1277, con esplicita memoria dell'età sveva, in Sthamer, *Bruchstücke*, cit., pp. 621, 623, 624 ecc.; cfr. anche *Fascicoli della Cancelleria*, vol. II, cit., pp. 129, 131, 133 ecc.: è evidente dal tenore di questi documenti che la prassi d'infеudare la giurisdizione civile è ormai frequente.

¹²¹ La dimostrazione è però necessaria perché nelle *inquisitiones* di età sveva e della prima età angioina sopravvissute, si ha a volte la sensazione che *bancum* e *baiulatio* siano corpora distinti e non l'uno membro dell'altra; ma l'attenta lettura, ad es. di Cianci Sanseverino, *I campi pubblici*, cit., pp. 138-139, e di Sthamer, *Bruchstücke*, cit., pp. 604-605 (nr. 6, 7), elimina ogni dubbio. Invece nella *inquisitio* sui beni della chiesa di Patti del 1249, il «*bancum iusticie*» di due casali, ed altre loro rendite, sono ben distinti dalla «*baiulacio tenimenti*» dei casali stessi, ma certo si allude a qualche unità territoriale subordinata ai casali per giurisdizione, e stimata autonomamente per la *baiulatio*: D. Girgensohn, N. Kamp, *Urkunden und Inquisitionen des 12. und 13. Jahrhunderts aus Patti*, in «*Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken*», 1965, n. 45, pp. 1-240, p. 137 (nr. 7). Dico una volta per tutte che la documentazione e i giuristi antichi sembrano preferire alla forma declinativa maschile («*bancus*»), quella neutra di «*bancum*», che anch'io seguo.

¹²² Il baglivo pretende e gestisce un insieme di «iura redditus et proventus» (termini usati indistintamente) la cui varietà, d'imbarazzo pure per gli antichi giuristi, oltre ad esprimere la natura plurima dell'istituto, è legata anche al tipo di territorio. In quest'insieme si può indicare in via sommaria anzitutto un ambito di prestazioni sottoposte alla «*aliqualem corporalem coactionem*» indicata da più tardi esegeti, e nel quale si distinguono frutti naturali ed agricoli da esazioni pecuniarie (una distinzione che può convergere con quella, più ampia, tra *possessio* e *administratio*: Vallone, *Iurisdictio domini*, cit., pp. 94-95). Dunque si tratta di un potere impositivo che si unisce e, probabilmente, si combina con quello cognitivo espresso dal «costringere ad iustitiam in curia» (formula usuale e generica), il cui frutto e gettito può essere più articolato, ma non molto diverso da «*penis assisiarum, bannis iuste impositis et contemptis*», come indicano documenti (Cianci Sanseverino, *I campi pubblici*, cit., pp. 149, e 145, 148) che riprendono quasi alla lettera la *const.* I, 66, 2 di Federico e sembrano costituire il nucleo, non esclusivo, delle «*civiles causas omnes*» della *const.* I, 65, oggetto della competenza baiulare. Non sembra che il *bancum iustitiae* sia membro necessario della «*baiulatio*», perché conosco un esempio «in S. Nicheto», d'una «*baiulatio*» regia senza

rompendo la monotonia formulare, si prestano ad analisi ispirate da quanto precede; almeno uno tra questi va qui attentamente esaminato. Nella *inquisitio* angioina del 1277 per la Calabria, e nel censimento della «civitas Bisiniani», all'epoca demaniale, i testimoni ricordano che il «casale Sillictani», del distretto cittadino, era stato in potere dell'ormai defunto «Thomasio Foramuro» che ne fu privato (nel 1255) da Manfredi, riprendendone poi possesso all'avvento di Carlo d'Angiò¹²³. Il possesso prima era stato, e forse lo è tuttora, a titolo quasi certamente feudale¹²⁴, ma i testimoni sono interrogati soltanto sui diritti spettanti alla «regia curia» nel casale, e quindi affermano che nell'età federiciana la «regia curia» ha avuto «iura macelli, plateam» e, fra l'altro, il «bancum iusticie», in forza del quale, siccome «homines ipsius calisalis pro maiori parte erant homines demanii, cogeantur per homines Bisiniani ad iusticiam faccenda» nella curia baiulare cittadina; gli «homines demanii» del casale erano, naturalmente, dipendenti fondiari tenuti a prestazioni verso la «regia curia». Ecco alcune conseguenze. Gli «homines» non demaniali del casale, per pochi che siano stati, erano certamente, anche loro, dipendenti fondiari, e dunque sottoposti, evidentemente, alla giurisdizione dominicale dei «domini Sillictani», dato che non li si dichiara soggetti al baglivo cittadino¹²⁵. Siccome invece i casalini

di esso; si tratta però d'una usurpazione: Sthamer, *Bruchstücke*, cit., pp. 604-605, nr. 6; invece nell'*inquisitio* del 1278-1279 (*Fascicoli della Cancelleria*, cit., vol. II, p. 241) è palese il caso di una «baiulatio» senza *bancum iustitiae* (forse esercitata «confuse» dal «bancum» di Castelmezzano: ivi, pp. 160, 241).

¹²³ Sthamer, *Bruchstücke*, cit., pp. 610-611.

¹²⁴ Nella *inquisitio* precedente (del 1270), in Sthamer, *Bruchstücke*, cit., p. 601, un teste dice della «dominam Sillictani» (forse l'attuale Sartano) che i suoi «predecessores et ipsa vixerunt et vivit speciali iure Francorum», ed anzi dichiara d'aver visto «antecessores dicte domine Sillictani, quod primogeniti tantum succedebant in casale ipso Sillictani, reliquis fratribus et sororibus exclusis». Confrontando i documenti del 1270 e del 1277 sul casale, si capisce che la «domina» in questione, vivente nel 1270, è probabilmente la figlia del «dominus Foramuro» (sopravvissuto dunque pochissimi anni al recupero del casale, nel 1266), e che il casale era feudo da più generazioni della famiglia che lo trasmetteva ereditariamente. Nel 1277 tra i diritti della «regia curia» sul casale non s'indica lo «ius servicii» citato per altri feudi (ad es. Sthamer, *Bruchstücke*, cit., p. 625), segno forse che la «domina» era anche lei defunta. Bisignano ha una singolare situazione feudale, che non riguarda i nostri «domini»: avverte Federico II i suoi «reintegratores» che lí «inveniuntur feodarii minimas partes feudi tenentes supra et abinde usque ad centesimam, et plures a quarta usque ad duodecimam»: E. Winkelmann, *Acta Imperii inedita saeculi XIII et XIV*, I (1880), ristampa anastatica, Aalen, Scientia Verlag, 1964, nr. 927 (p. 704).

¹²⁵ Il documento del 1277 narra questo intreccio di poteri sempre al passato, e non fa capire se la «domina» del casale è (alla data) ancora viva o, piuttosto, morta, com'è possibile, né si può ipotizzare che ella abbia un successore, per quanto non si dichiara vigente lo scarto tra giurisdizioni. Il fatto che il casale in questione sia definito «casale demanii» probabilmente indica non che esso è demaniale, ma che lo è il *caput* distrettuale, e cioè Bisignano. Infine la sequela di regi baglivi, che i testi ricordano da Federico II fino al tempo di Corrado di

demaniali in causa mista con gli uomini di Bisignano erano, e sono, soggetti appunto a tale autorità, la competenza di questa eccede quella dominicale, e dato che il contenzioso misto non sembra necessariamente legato alla prestazione che tali casalini dovevano e devono al demanio (per la quale è comunque competente il baglivo cittadino), possiamo definirla territoriale. Infine se il titolo del «dominus Sillictani» è feudale, come sembra certo, il difetto in esso del *bancum iustitiae*, ch'è regio, prova ancora che il feudo d'età federiciana, e in particolare della sua fase matura, non implica per sua natura giurisdizione altra da quella dominicale, a maggior ragione diversa da quella civile espressa dal *bancum iustitiae* baiulare (salvo il caso che quest'ultima giurisdizione sia stata essa stessa concessa in feudo). Si tratta d'una considerazione che aiuta l'analisi di altri documenti assai meno rivelatori, come quello, nella stessa *inquisitio* del 1277, del «casalis Bruczani», preda del rapace arcivescovo di Reggio, al quale spetterebbero nel casale due sole prestazioni di ventidue *homines* censiti, ma ne ha poi usurpato altre, e tra queste «angariam» ed anche la giurisdizione, «in preiudicium curie regie et domini casalis» che evidentemente hanno diritti contestuali e diversi (probabilmente alla regia curia spetta la giurisdizione e al *dominus* altro)¹²⁶. Potrebbero anche essere di grande importanza le rilevazioni baiulari censite nel *Quaternus excadenciarium* del Giustizierato di Capitanata degli anni 1249-1250; si tratta in verità d'un articolato e difficile documento da usare con prudenza, in attesa d'uno studio esauriente per quel che qui interessa; intanto, se adottiamo il presupposto che le «baiulationes» sono di natura demaniale (pur potendo essere date *in extaleum*, cioè a privati, assumendo così, presumibilmente, natura scadenziale), allora il fatto che in venticinque su trentatre dei nuclei abitativi censiti nel *Quaternus* esse, pur esistendo (tra i testi compare quasi sempre il baglivo), non sono *ad manus Curie*, può essere spiegato con la loro registrazione nel perduto *Quaternus demanii*¹²⁷. Se, invece, ipotizziamo che le baglive estagliate sono, com'è presumibile, scadenziali, ebbene tra le otto «baiulationes» censite *ad manus Curie* per revoca o scadenza,

Svevia (morto nel 1254) mostra inequivocabilmente la concomitanza tra la dinastia dei «domini Sillictani» (come da nota precedente), e l'esercizio della giurisdizione baiulare regia sul loro casale.

¹²⁶ Sthamer, *Bruchstücke*, cit., p. 605, nr. 7. Il documento non è trascritto completamente; si parla di «constrictio ad iusticiam» (e non di *bancum iustitiae*), ed io mi rifugio nell'anonimo concetto di «giurisdizione»: indico il documento utile anzitutto per confronti.

¹²⁷ Nel volume di G. de Troia, *Foggia e la Capitanata nel Quaternus Excadenciarum di Federico II di Svevia*, Foggia, Banca del Monte, 1994, si pubblica il *Quaternus* in facsimile e se ne dà trascrizione; il *Quaternus Demanii* è citato a p. 221. Si comprende che se almeno alcuni dei venticinque luoghi censiti fossero infeudati, la loro «baiulatio» registrata, come si presume, in demanio (e dunque non essa stessa infeudata) equivarrebbe a mostrare la scarsa compatibilità in quest'età tra feudo e giurisdizione, ma ne manca la prova. Apricina, non ha «baiulatio» censita tra le «scadenze» (pp. 323 sg.) e non parrebbe scaduta *in toto* alla regia curia, ma vedi J.-M. Martin, *Foggia nel Medioevo*, Galatina, Congedo, 1998, p. 64.

solo tre si comprende che sono scadute o revocate insieme al distretto, o nucleo abitativo, sul quale agiscono; ma le altre cinque potrebbero, se mi si consente un'ipotesi estrema, ma che teoricamente è necessaria, esprimere un'autonomia revoca o anche, e soprattutto, un'autonomia scadenza¹²⁸.

10. *Feudo e giurisdizioni d'età federiciana*. In ogni caso l'insieme di queste tracce può essere assunta a segno anche, più in generale, ed ancora una volta, di quella distinzione, netta in età federiciana, tra titolo feudale e giurisdizione, perché se il feudatario non ha per privilegio feudale la giurisdizione civile (o altra maggiore) sul feudo, egli in questo non esercita altro dalla giurisdizione dominicale. A questo punto è necessaria un'assoluta chiarezza, perché la evidenza di tale distinzione, che è una distinzione teorica (cioè della dottrina coeva), ma pure reale, e dunque esprime anche una realtà percepibile, con una retta comprensione, dal lessico documentale, deve pure tenere presenti i molti livelli di connessione e di compatibilità (fino all'individuazione del limite delle incompatibilità)¹²⁹, di quel che si distingue, e cioè delle diverse giurisdizioni, e questo resta, come tutto quanto precede, un'ipotesi di lavoro, ispirata dalla necessità di essere largamente comprovata. Diviene allora molto interessante un documento del 1229, ritrovato fortunatamente nelle trascrizioni di Julius Ficker¹³⁰, che consente, oltretutto, uno sguardo all'interno delle terre feudali, ed anche alla loro articolazione nel potere. Alla data, il titolare della baronia di Roccaromana, certamente dotato, per privilegio, di giurisdizione, concede il «casale Forosisci», sito nel suo distretto feudale, con gli «iura et homines» connessi (il tutto a lui tornato per scadenza), e in generale «cum omnibus iuribus, rationibus, iusticiis, iurisdictionibus, vaxallis, bannis, forfacturis, penis et aliis omnibus que ad nos spectant», obbligando il concessionario, un «miles Odoricus», a prestargli il «servitium» di 12 tarini d'Amalfi, ogni volta che egli fosse chiamato a prestare il suo «servitium» per la baronia. Si tratta d'una tipica «locatio excadentiarum» d'ambito feudale, che la dottrina antica

¹²⁸ I tre nuclei abitativi sono Alberone («Abberone»), Sala («Sale»), Vena (de Troia, *Foggia*, cit., pp. 225 sg., 343 sg., 421 sg.). Gli altri cinque di Tufara («Tufaria»), Ielsi («Gibbizza»), Gildone, Cerce («Cercia») e Santa Croce (pp. 235 sg., 245 sg., 251 sg., 269 sg., 281 sg.) hanno storia feudale certa, ma è del tutto incerto che fossero infeudati al tempo del censimento; se si giungesse a tale certezza, dico questo con la consapevolezza della sua estrema ipoteticità, il *Quaternus* darebbe segno chiaro che il titolo feudale non agisce sulle loro «baiulationes». Nel documento si usa spesso l'espressione «baiulatio banci» per introdurre la stima del valore della giurisdizione: ciò mostra una volta di più che «baiulatio» ha in quest'epoca il significato generale di «amministrazione».

¹²⁹ Secondo un profilo posto in generale da Tabacco, *Feudo e signoria nell'Italia dei comuni*, cit., p. 145.

¹³⁰ H. Houben, *Urkunden zur Italienischen Rechtsgeschichte. Abschriften aus dem Staatsarchiv Neapel im Nachlass Julius Ficker*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 1999, n. 79, pp. 28-98, pp. 70-75, nr. 17.

equiparava a una concessione in suffeudo, e che, ai sensi della *const.* III 5, era consentita purché dietro corrispettivo d'un «annuo servitio» conforme alle risalenti prestazioni locative, ed a sostegno del «servitium» dovuto al Re dal feudale concedente¹³¹. A prescindere da alcune perplessità¹³², è certamente notevole il profilo dei poteri indicati: la giurisdizione sugli «nomine» assegnati («liceat [...] eos [...] compellere ad faciendam iusticiam coram vobis») e, di più, la concessione del potere di «bannum» («liceat [...] banna imponere in predicto casali et territorio eius»), e, più ancora, il potere di esigere le ammende per l'infrangimento del «bannum» in questione «ab omnibus hominibus predictae baronie et predicti casalis». Dunque accanto alla dichiarazione d'un potere di giurisdizione sugli «nomine» assegnati, e solo su questi, ch'è segno chiaro di giurisdizione dominicale, si attribuisce anche un potere ben diverso, quello di «banno», che per la sua natura potestativa e baiulare, e non dominicale, s'impone su chiunque l'infranga, e ha dunque ambito distrettuale, o, se si vuole, territoriale. Le due giurisdizioni, pur composte in un'unica concessione, restano, insomma, individuabili nella loro differenza, anche se tutto questo ci deve avvertire della circospetta prudenza necessaria in queste analisi. La carta del 1229, offre però anche un conforto di più raro riscontro documentale: la giurisdizione sugli «nomine» si dà con clausola immunitaria dalla giurisdizione

¹³¹ Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale*, cit., pp. 60-62, 72, 74 e *ad indicem*. La richiesta che la norma fa (e che il documento del 1229 ripete più volte) della necessità d'un antico uso scadenzale («ab antiquo») per il bene (ri)locato», ed al tempo stesso la sua compatibilità feudale, fanno pensare che la norma in qualche modo veli antiche subconcessioni allodiali, legittimi benevolmente l'antico modo di essere di queste concessioni, ed eviti le complicazioni inerenti ad una concessione formalmente suffeudale: nel caso del 1229, il bene locato è un casale, cioè un bene che da un punto di vista feudale dovrebbe essere considerato quaternato, e dunque concesso anche con un intervento regio (qui mancante) e col *servitium* tendenzialmente al Re (mentre qui è al barone). In altri casi, quando il bene forse è di maggior rilievo, rientra la piena disciplina feudale (*assecuratio*, conferma dell'eletto [*licentia*] ecc.); cfr. il noto atto in Winkelmann, *Acta Imperii*, cit., nr. 257, p. 233 sg. (del 1223), e Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale*, cit., p. 74. Con una certa audacia si è pensato (Trombetti Budriesi, *Una proposta di lettura*, cit., pp. 397 sg.) che «i commentatori» (tra i quali immagino il Caramanico o l'Isernia) abbiano frainteso, per dolo o, magari, per errore, il testo federiciano, dandogli senso feudale, e che un'analisi lessicale sia sufficiente a ristabilire la diversa verità; ma se la *const.* III, 5 è relativa ai feudi, e lo è, non può che esserlo in ogni punto, ed è per questo che quei commentatori reinterpretano, com'è necessario fare, l'ultima parte della norma (relativa alla *locatio excadentiarum*) con la prima. E poi *locatio* o *excadentia* non sono affatto *nomina* a vocazione unica e necessariamente non feudale; un esempio feudale (e lessicalmente rispondente) di *locatio excadentiarum* è proprio nel documento federiciano del 1223 indicato sopra, e in altri.

¹³² L'ampiezza e composizione inconsueta nell'età federiciana delle formule concessive (Vallone, *Iurisdictio domini*, cit., p. 86, n. 55) e l'uso di parole allora di scarsa presenza (come «forfacturis») vanno anche spiegati col fatto che si tratta d'una carta privata, non di cancelleria regia.

del concedente («predicti nomine [...] non possint inviti trahi coram nobis [...] ad iustitiam faccenda»); si tratta, si badi, d'una scissione nel (primo) grado di giurisdizione, che in qualche modo sembra riservare al primo *dominus* un ripristino della sua autorità previa richiesta dei dipendenti; questo ci fa comprendere che all'articolazione dei territori non corrisponde una gerarchia per impugnazione delle due giurisdizioni risultanti dalla scissione nel grado di giudizio; si adotta tuttavia una soluzione analoga. Ora, in sintesi, non dubito che in altri documenti i due elementi qui emergenti, quello dominicale e quello potestativo, si presentino separabili in modo assai meno netto, ed anzi fusi fino all'inseparabilità; ma nell'età federiciana la loro distinzione è ancora nella natura delle cose, ed all'epoca si racchiude ancora la costituzione del *bancum iustitiae* nella dimensione dell'*officium* regio baiulare (in connessione funzionale), e dunque nella piena luce dell'autorità¹³³.

Un documento della prima età angioina risente ancora di tutto questo quando indica, direi per sinonimi, il complesso dei poteri baiulari come «baiulatio cum iure virge et forfacturis»¹³⁴; perché se il *bancum iustitiae* esprime la giurisdizione baiulare, e dunque civile, nel suo assetto costituzionalmente naturale,

¹³³ La distinzione dura ancora in età angioina (nella *inquisitio* del 1278-1279), e mentre il *bancum iustitiae* sembra ormai presente quasi in ogni distretto feudale e per dotazione feudale, i non pochi casali o terre o *loci* che varie istituzioni ecclesiastiche hanno in allodio, ne sembrano privi, pur essendo in genere abitati e avendo «iura redditus et proventus»: *Fascicoli della Cancelleria*, cit., vol. II, pp. 185-186, 186-187, 187, 207-208, 216, 228-229, 232, 232-233. Noto il caso della terra di Rocca Imperiale (pp. 223-226), allodio dell'Ospedale gerosolomitano di Messina, come si legge, e dove sono censiti cinque possessori di parti del tenimento allodiale («partem pheudi tenentes») e ogni parte, priva naturalmente del *bancum iustitiae*, ha però «iura redditus et proventus» (anche da «vassalli», cioè «homines»); si tratta forse di scadenze allodiali, più che di allodi autonomi: perciò ecco un'articolazione allodiale di territori e di giustizie. Pur volendo evitare qui i meandri del feudo d'età angioina, indico il caso della terra feudale di Pomarico (pp. 196-198) *sub Comitatu* di Montescaglioso, che ha il «bancum» e, nel territorio, due unità feudali *sub ipso comite*, una col «bancum», l'altra senza. Siccome Pomarico non è subinfeudata, ma tenuta direttamente dal conte, ignoriamo se i due (suf)feudi nel suo territorio sono strutturalmente subordinati ad essa o al comitato: il conte ne detiene uno direttamente e ha subinfeudato l'altro (senza *bancum*); anche qui si snoda una catena di terre (e giurisdizioni) feudali, benché senza la chiarezza articolare del documento del 1229. Anche notevole (con pochi altri casi simili) il «locus Caldarie» (p. 185), il cui feudale non ha il *bancum iustitiae* ma altri «iura redditus et proventus».

¹³⁴ Sthamer, *Bruchstücke*, cit., p. 630 (1277), ma l'ufficio baiulare ha qui titolo feudale. Poi indico tra i vari esempi, quello di San Giovanni Rotondo, casale o terra demaniale sulla quale il monastero di San Giovanni «in Lamis» ha «de gracia» di Carlo I «baiulationem et creationem iudicum annualium» (che equivale a *bancum iustitiae*): Sthamer, *Bruchstücke*, cit., p. 638 (1277): il monastero sembra avere titolo allodiale (per privilegio) alla «baiulatio», ma ci si chiede se la «creatio» degli «iudices» spetti per prassi comune al Re che la cede in privilegio, o se questo privilegio nasconda altre prassi comuni. Cfr. anche Vallone, *Iurisdiction domini*, cit., p. 95. Si mediti sulle *const.* I, 62, 2 *Magistri camerarii*, I, 81 *Cum nova*, I 93, 1 *In civilibus causis* e altre.

esso come «ius virge» indica anzitutto, così sembrava «ad antichi esegeti, la “virga iustitiae”, e cioè la titolarità di quella giurisdizione»¹³⁵: è esattamente la attribuzione «costituzionale» (per norma legale) d'un potere di giurisdizione che rende il titolare «iudex ordinarius», perché è il giudice naturale secondo l'ordine della costituzione¹³⁶. Si può allora sostenere che in età federiciana, il regio baglivo è lo «iudex ordinarius» della giurisdizione civile¹³⁷, e lo è in via tendenzialmente esclusiva, per vigore di volontà normativa, perché la feudalità ha lo stesso potere solo per privilegio regio, e lo è a prescindere dalle giurisdizioni dominicali, che restano «velate» all'interno dell'ordine degli *officia* o delle occasioni privilegiate. Certo, è ben possibile che le concessioni di feudi con attribuzione privilegiata di giurisdizione civile sul feudo concesso, siano state, nell'età federiciana, assai più frequenti di quel che oggi sopravvive e riusciamo a scorgere¹³⁸; tuttavia resta fermo non solo che, quando c'è, un tal privilegio si fa notare, ma anche, varrà ripeterlo, risalta che il feudale se può considerarsi *iudex* solo in ragione del privilegio, lo è con «privazione» dalla giurisdizione ordinaria, e, dunque, con la conservazione evidente dell'ordine costituzionale per *officia*. C'è una gerarchia in tutto questo: il principio di organizzazione legale degli *officia* si incontra con il principio della forza poizore della norma legale rispetto alle altre fonti normative, e tra queste la concessione privilegiata, che per «privare» l'ordine costituito deve necessariamente esprimere quanto viene concesso. Si tratta d'un ingegno «costituzionale»¹³⁹ di grande forza e volitività, capace di manifestare come poche altre costruzioni federiciane, un tratto tipico della sua mentalità. Possiamo trarne una ulteriore, e nota, conseguenza: siccome «il feudale può essere *iudex* civile *in terra sua* solo in forza d'un espresso privilegio, il suo potere di giustizia esercitato *ratione territorii* non è in alcun

¹³⁵ Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale*, cit., p. 149. L'antico esegeta è Andrea da Isernia, che nel commento alla *const.* I, 62, 2 *Magistri camerarii* di Federico (che leggo nell'edizione di Napoli, Cervone, 1774, p. 124) specifica che della «baiulatio» è inalienabile «membrum quod vocatur virga iustitiae pertinens ad iustitiam ministrandam»; cioè, in via breve, il *bancum iustitiae*. Si legga anche Winkelmann, *Acta Imperii*, cit., nr. 1, p. 1, riga 10 (1195). Tralascio successive valenze del termine «virga». Per Luca da Penne il «bancum iuris» è «locus deputatus ad ius reddendum» (a Cod. 10, 71 [69], 3, *Generalis: Commentaria*, Lione, Giunta, 1597, p. 339b, nr. 15).

¹³⁶ Indico, anche per la fine consapevolezza d'una storicità dello stesso diritto positivo, lo scritto di N. Picardi, *Il giudice ordinario (le variabili nella tradizione del diritto comune europeo)*, in *Scritti in onore di E. Allorio*, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 703-755.

¹³⁷ Il baglivo o chi per lui; si legga la gl. *Et Baiulis* alla *const.* I, 81 (= I, 83) *Cum nova* (ed. Cervone, pp. 144b-145a).

¹³⁸ Esamino la questione e indico i testi di maggior rilievo in Vallone, *Iurisdictio domini*, cit., in particolare pp. 74-95, 78 n. 35, 84-85, 95 n. 85, ma oggi ne conosco altri.

¹³⁹ Vallone, *Iurisdictio domini*, cit., pp. 44-47, 95-97. E, sinteticamente, Id., *Evoluzione giuridica e istituzionale della feudalità*, cit., pp. 90-93, e Id., *Profili costituzionali nel Liber Augustalis*, cit., pp. 171-173.

modo assimilabile a quello dello stesso *iudex* o di un qualunque altro magistrato regio di competenza civilistica»¹⁴⁰. Le ragioni della terra, e la *cohaerentia territorii* dei poteri dominicali, sono ridotte, in questo possente tentativo di disciplina, ad una quasi muta presenza; ma presto sarà proprio tale tentativo, già difficoltoso nella stessa età di Federico, a venir meno.

11. *Dopo Federico: continuità e discontinuità della prima età angioina.* La maggior ricchezza di documenti feudali attestata per la prima età angioina (cioè fino alla guerra del Vespro) fa però capire che ogni feudo (o almeno ogni feudo documentato) ha ormai la *baiulatio* con il *bancum iustitiae*, e cioè la giurisdizione civile. Il tormentato passaggio dall'età federiciana a quella angioina va posto ad origine di questa drastica mutazione, che può essere stata canalizzata non tanto dalle esperienze privilegiate dell'età sveva, quanto piuttosto, in quella stessa età, dalla diffusione territoriale della *baiulatio* soprattutto *in extaleum*, nel caso, da ipotizzare frequente, «in cui il concessionario era il feudale stesso»¹⁴¹. In questo tormentato periodo di transizione, il processo di intensificazione delle investiture feudali di giurisdizione fa notevolmente sistema anche con l'aumento dei livelli di autonomia delle istituzioni cittadine: ve n'è chiaro riscontro quando nel 1277 Carlo I concede, per norma da considerare generale, alle *universitates* infeudate la «electio de communi voto omnium» del «magistrum iuratum», e a quelle demaniali la «electio» degli «iudices» annuali articolando maggiormente il corpo della *baiulatio*¹⁴². C'è qui una distanza assai notevole dal pensiero federiciano che nella *const.* I 50 *Cum satis* del 1231 ha espressamente vietato l'adozione del modello comunale nel Regno, ed in particolare vieta l'istituzione di qualunque ufficiale giudicante, e quindi anche degli «iudices» cittadini, «ex collatione populi». I sostenitori d'una continuità tra l'età sveva ed angioina, che oggi forse tendono a prevalere, hanno ragione a chiedere anche l'esame dei pochi documenti d'età federiciana sopravvissuti sulla questione; ma è comunque necessario tener presente costantemente, in

¹⁴⁰ Vallone, *Iurisdictio domini*, cit., p. 95.

¹⁴¹ Vallone, *Terra, feudo, castello*, cit., p. 421, n. 97: ripeto questa prospettiva come ipotesi di lavoro.

¹⁴² La norma è contenuta nel cap. *Volentes subiectorum* (R. Trifone, *La legislazione angioina*, Napoli, Lubrano, 1921, nr. 47, p. 60 sg.) nella forma di ordine al Giustiziere d'Abruzzo ed è ripetuta in altri capitoli (si conosce per regesto del Minieri Riccio anche l'ordine analogo a tutti i Giustizieri del Regno dell'agosto 1279). L'attenzione a questa norma (la cui storia di vigenza andrebbe ricostruita) è stata alta nella storiografia giuridica (ad. es. F. Calasso, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale*, Roma, Signorelli, 1929, pp. 182 sg., 187 sg., dove tra l'altro si mostra che la norma fu preceduta da provvedimenti articolari). Bisogna notare che, con la concessione per norma generale alle *universitates* infeudate del «mastro giurato», il Re bilancia le intense concessioni privilegiate di *baiulatio* (nel loro nesso con lo «iudex» annuale) ai feudali, che di lì a poco (1282) otterranno il potere baiulare anch'essi per norma generale.

quest'esame, il tenore delle norme generali, che non può certo essere eluso, ed è comunque evidente, anche da altri profili, la mutazione avvenuta al cambio di dinastia nell'ordinamento cittadino rispetto al dirigismo federiciano¹⁴³.

Pochi anni dopo, nel contesto del Vespro, al 10 giugno 1282, l'Angioino emana il noto capitolo *Item ad inquisitionem*, nel quale, tra l'altro, si stabilisce che i feudali «bannum non imponant nec poni faciant ultra augustalem unum»: com'è noto, il limite d'un augustale è proprio della giurisdizione baiulare, e dunque questa norma capitolare, che fissa i poteri giurisdizionali dei feudali allo stesso livello di competenza dei baglivi regi, è la norma fondamentale di attribuzione della giurisdizione civile alla feudalità¹⁴⁴, ed ha l'effetto di uniformare nell'esercizio i due ordini, che restano distinti per costituzione e regime

¹⁴³ Si discute se le *universitates* (in particolare le demaniali che sono le maggiori del Regno) eleggano (per voto popolare) o meno i giudici già in età federiciano: i quattro documenti di quell'età che io conosco (tre noti già al Torraca ed uno al Colliva) parlano in effetti di «electio», che però nel lessico federiciano ha il significato prevalente di «scelta», ed è a volte reinterpretato con «inveniri» (sul punto G. Vitolo, *Tra Napoli e Salerno. La costruzione dell'identità cittadina nel Mezzogiorno medievale*, Salerno, Carlone, 2001, pp. 146 sg., e G. Andenna, *Autonomie cittadine del Mezzogiorno dai Normanni alla morte di Federico II*, in *Federico II nel Regno di Sicilia. Realtà locali e aspirazioni universali*, a cura di H. Houben, G. Vogeler, Bari, Adda, 2008, pp. 35-121, pp. 92-93, 110). Non è del tutto da escludere che in alcuni casi, per prassi, la *electio* dei giudici sia stata votata, ma le norme federiciane (che per altro vietano anche tali prassi) certo non consentono tanto; da queste si deduce che le proposte (anche più d'una) di nomina avanzate dalle *universitates* sono poi vagliate («examinatio litterarum») in curia regia (*const.* I, 79 *In locis* e I, 95, 3 *Iudices*). Federico ritiene il suo assenso, che può essere negato, o ritirato (Winkelmann, *Acta Imperii*, cit., nr. 809, p. 629, indicato dal Colliva) condizione costitutiva della individuazione del giudice, e le «litterae» qualificative condizione dell'assenso. Si tratta d'un punto di potere comunque diverso dal semplice giuramento del giudice eletto dalle *universitates* che è richiesto dai capitoli angioini perché quel giudice sia confermato *in officio*. Nel 1246 l'individuazione imperiale del giudice, forse va notato, sembra limitata alle città e luoghi demaniali maggiori (come già nel 1231), ma è esclusa «in parvis civitatibus [...] locis et municipiis», che sono i luoghi demaniali minori, e forse anche tutti i luoghi non demaniali, ed attribuita ai camerari (combinato di *const.* I, 62, 2 *Magistri camerarii*, e *const.* I, 79 *In locis demanii*). In quest'ambito minore e/o diverso si può immaginare, per ipotesi di lavoro, che in generale le *universitates* votino gli «iudices», confermati poi dal camerario, ma difettano prove.

¹⁴⁴ Ho scritto più volte di questa norma fondamentale, ma l'intervento di riferimento è in Vallone, *Iurisdictio domini*, cit., pp. 102-106; invece di fare un lungo elenco dei fraintendimenti ai quali ha dato luogo questa norma, indico, a prescindere dai più antichi esegeti, dei quali ho fatto cenno altrove, e per dimostrare anche il riconoscimento della sua natura «costituzionale», almeno I. Antonii de Nigris, *Commentaria in Capitula Regni Neapolitani*, Venetiis, apud Io. Variscum, 1582, c. 109v (con brano anche di Luca da Penne), e I. Francisci De Ponte, *Consilia sive Iuris Responsa*, vol. II, Genevae, sumpt. S. Chouët, 1666, *cons.* II, 53, p. 244 sg. Anche la storiografia politica riconosce ormai la centralità di questa *lex*: G. Galasso, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino ed aragonese (1266-1494)*, Torino, Utet, 1992, p. 359.

(il feudo e l'ufficio). Si tratta d'una modifica assai netta dell'ordine preesistente, nata probabilmente da un lungo processo di assestamento e attraverso diverse vie di deflusso, e non imposta semplicemente dalla norma del 1282¹⁴⁵; ciò non toglie che ci si trovi di fronte ad «frattura profonda dell'ordine costituzionale» federiciano, in base alla quale nessun privilegio feudale ha più necessità ormai d'indicare espressamente l'attribuzione baifulare ed il titolo alla giurisdizione civile, che sono ormai definiti per norma legale (quella del 1282). Da questi presupposti deriva la famosa teoria iserniana della giurisdizione civile del feudale (di ogni feudale) *cohaerens territorio* del feudo, per così dire *ratione feudi*, che individua d'allora in poi un tratto tipico della feudalità meridionale, quella del *baro iudex ordinarius* nel suo feudo, con un effetto pure di indistinzione dalla giurisdizione dominicale che il feudale ha *ratione territorii*¹⁴⁶. E forse è anche opportuno ricordare, nonostante sia largamente noto, che già ad iniziare dalla prima età angioina la feudalità ottiene sempre più di frequente in concessione anche la giurisdizione criminale (il cosiddetto *merum et mixtum imperium*, o «doppio imperio») ed anzi va notato, perché è istruttivo, che essa avrà l'occasione propizia di chiedere la concessione generale della giurisdizione criminale ad Alfonso d'Aragona, nel parlamento di San Lorenzo del 1443; una concessione effettivamente prestata, ma con la monarchia ben attenta a non consolidarla in una norma generale, attuandola invece sempre nella forma del privilegio personale («*placet regiae maiestati observari facere privilegia iurisdictionum concessarum*»)¹⁴⁷, proprio per non ripetere quanto era avvenuto agli albori del dominio angioino per la giurisdizione civile. Questa considerazione ci consente

¹⁴⁵ Ritengo oggi che la modifica dell'ordine costituzionale, in sé netta, sia stata assai probabilmente favorita anche dalle profonde difficoltà emerse nel quindicennio di potere di Manfredi, in concordia con la tradizione storiografica prevalente che intende quel quindicennio come epoca di crisi. Prove larghe di tale crisi, ch'è poi la crisi del dirigismo federiciano, non è forse casuale che si notino più facilmente per l'istituto cittadino: ad es. G. Vallone, *Riflessioni sull'ordinamento cittadino del Mezzogiorno continentale*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 1991, n. 2, pp. 153-174, pp. 168-169; G. Vitolo, «*In palatio Communis*». Nuovi e vecchi temi della storiografia sulle città del Mezzogiorno medievale, in *Città e territori nell'Italia del Medioevo. Studi in onore di Gabriella Rossetti*, Napoli, Liguori, 2007, pp. 243-294, pp. 261 (Atri), 263 (L'Aquila).

¹⁴⁶ Sul punto Vallone, *Iurisdiction domini*, cit., pp. 106-121, ed ancora pp. 51 sg., 123-125, 133 sg., 151 sg., 182-190 ecc. E, sinteticamente, Id., *Evoluzione giuridica e istituzionale della feudalità*, cit., pp. 92-93.

¹⁴⁷ Vallone, *Iurisdiction domini*, cit., pp. 13-17, 129-133. La feudalità presenta la richiesta il 28 febbraio 1443, il re acconsente, con le parole riportate nel testo, il 2 marzo, e ribadisce il consenso al 9 marzo, in modo reciso, quando i feudali avanzano una richiesta di conferma, forse da ottenere in forma di *lex*: *Privilegii et Capituli con altre Gratie concesse alla Fidelissima Città di Napoli et Regno...*, Venetia, per P. Dusinelli, 1588, cc. 5r, 6r, 8r. Per il quadro dei Parlamenti d'età aragonese rinvio al saggio edito a puntate in «Archivio storico per le province napoletane» e raccolto, postumo, in volume, di P. Gentile, *Lo Stato napoletano sotto Alfonso I d'Aragona*, Napoli, Itea, 1938, pp. 5-10; è questo, in generale, uno studio utile, fondato

due riflessioni: intanto l'importante norma del 1282, che possiamo definire «costituzionale», non solo abbandona la prova di forza e l'ambizione federiciana d'un assetto per *officia* di tutte le giurisdizioni, e quindi determina un nuovo assetto dell'ordine costituzionale e una nuova posizione nella unità politica della feudalità¹⁴⁸; e poi, soprattutto, quella norma definisce anche formalmente un assetto dei poteri, e della relazione tra poteri, destinato a durare almeno fino all'età della rifeudalizzazione¹⁴⁹. Si tratta di un'affermazione impegnativa, e bisognerà vedere se una base così larga, come quella qui proposta, è poi in grado di sostenere davvero il peso, e la comprensione, della costituzione¹⁵⁰ di gran tratto dell'Antico regime.

quasi esclusivamente su documenti (e con tutti i limiti di tale impostazione), ma capace di rendere meglio di altri la caratura delle istituzioni.

¹⁴⁸ Questo implica, in sostanza, anche l'abbandono del notevolissimo tentativo federiciano di un'esclusività regia delle giurisdizioni affidata al principio di legalità burocratico, e cioè all'organizzazione legale degli *officia* di giurisdizione, che aveva determinato in sostanza, cioè attraverso i concreti modi d'esercizio del potere, anche la percezione piuttosto chiara di una differenza formale degli atti normativi e della subordinazione del *privilegium* alla *lex* (rinvii *supra*, n. 139). Non è affatto un caso, allora, che la mentalità tipica del regalismo angioino abbandoni il primato, e la intuizione, della forza costruttiva della *lex*, e si conceda di potervi derogare liberamente per privilegio, addirittura dichiarando espressamente questa possibilità (nel cap. *Ad regale fastigium* del 1314 [ed in altri: Vallone, *Iurisdictio domini*, cit., p. 17] il re si riserva il «merum imperium», escludendo chiunque fuorché colui che «id a nobis habet ex privilegio special»: Trifone, *La legislazione angioina*, cit., nr. 96, p. 169). In verità, formalizzando la discrezionalità di scelta tra modi di esercizio del potere (normativo) al fine di riconoscere potere altrui, e al fine anche di abdicare dall'indisponibilità della norma generale, non si fa che delineare una fisionomia dell'unità politica più consona all'ordine plurale dei poteri medievali.

¹⁴⁹ Con questa espressione mi riferisco non soltanto al suo significato generale, così variamente inteso dagli studiosi, in relazione alla «crisi del Seicento». Intendo anche le sue complesse valenze istituzionali (cioè il potenziamento dei poteri feudali così come mostrati, ad es. nel mio *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale*), che non «diroccano» affatto «l'apparato burocratico dello Stato» (come fu pensato), che del resto s'inserisce come periferia nel contesto della monarchia di Spagna, pur al suo declino; ma profilano con intenso segno feudale la relazione d'equilibrio tra poteri della costituzione meridionale d'Antico regime.

¹⁵⁰ Dedicherò a questo aspetto un seguito di altri studi, ad iniziare da alcuni legati al potentato feudale degli Orsini del Balzo.